

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

39° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1984

Presidenza del Presidente **BONIFACIO**
indi del Vice Presidente **TARAMELLI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285» **(823-Urgenza)**

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE (Bonifacio - DC) Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>	
ACCILI (DC)	19
BIGLIA (MSI-DN)	9, 11, 16 e <i>passim</i>
BRUGGER (Misto-SVP)	15, 19, 24
DE SABBATA (PCI)	24
GARIBALDI (PSI), relatore alla Commissione	2, 8, 12 e <i>passim</i>
GASPARI, ministro per la funzione pubblica	5, 17, 19 e <i>passim</i>
MARINUCCI MARIANI (PSI)	14
MASCARO (DC)	17
MURMURA (DC)	18
PAVAN (DC)	12, 13, 18 e <i>passim</i>
SAPORITO (DC)	13, 21, 24

SCHIETROMA (PSDI) Pag. 10, 12, 15 e *passim*
TARAMELLI (PCI)

«Ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa alla disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» **(955)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE (Bonifacio - DC) ..	25, 28, 30 e <i>passim</i>
AMATO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio	29, 33, 41
BIGLIA (MSI-DN)	31, 34, 42
BRUGGER (Misto-SVP)	36
DE SABBATA (PCI)	33, 37, 42 e <i>passim</i>
GARIBALDI (PSI)	36, 40
JANNELLI (PSI)	35, 38, 40
MURMURA (DC), relatore alla Commissione	28, 33, 34 e <i>passim</i>
SAPORITO (DC)	26, 33, 34 e <i>passim</i>
TARAMELLI (PCI)	25

I lavori hanno inizio alle ore 18.

Presidenza del Presidente BONIFACIO

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285» (823-Urgenza)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285» d'iniziativa dei senatori Saporito, Schietroma, Marinucci Mariani, Mascaro, Pagani Maurizio, Taramelli e De Cinque.

Prego il senatore Garibaldi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GARIBALDI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, poichè nella legge n. 138 del 16 maggio 1984 non sono state considerate alcune situazioni atipiche, è stato predisposto il disegno di legge n. 823, contenente appunto norme integrative della suddetta legge n. 138.

L'articolo unico del provvedimento in discussione si propone di prorogare di un anno i contratti stipulati dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge n. 285 del 1977 nei confronti dei giovani in servizio alla data del 31 maggio 1984 che abbiano sostenuto ma non superato l'esame di idoneità di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e per coloro che per obiettive e documentate ragioni non abbiano potuto sostenere tale esame.

Con il disegno di legge in discussione ci si propone quindi di ammettere questi giovani a sostenere un altro esame di idoneità da espletarsi entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento, per l'immissione nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, in un'unica qualifica iniziale della carriera immediatamente inferiore a quella per la quale non hanno superato la prova di idoneità.

Inoltre, il disegno di legge prende in considerazione altre due categorie che non erano state considerate in precedenza affinché possano essere comprese nei provvedimenti relativi all'inserimento nella pubblica amministrazione, cioè viene prevista l'inclusione tra gli enti interessati dalla mobilità e sistemazione definitiva degli idonei *ex* legge n. 33 del 1980 degli istituti zooprofilattici. L'altra categoria interessata è quella dei giovani soci di cooperative, di cui all'articolo 27

della legge 10 giugno 1977, n.285, e successive modifiche ed integrazioni, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo unico del provvedimento in discussione.

La 5^a Commissione non ha nulla da eccepire per quanto di sua competenza.

Tuttavia, il relatore fa osservare che, a suo giudizio, la proposizione di cui al primo comma dell'articolo unico crea di fatto una discriminazione, condizionando la possibilità di ammettere a sostenere l'esame di idoneità, previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, i giovani che non avevano superato o potuto sostenere l'esame di idoneità disciplinato dall'articolo 26-ter del decreto-legge n. 663 del 1979, al fatto di essere in servizio alla data del 31 maggio 1984. Infatti, si sono verificati diversi casi in cui, per adesione alle norme in vigore, alcuni giovani sono stati licenziati, sia pure taluni con tre anni di ritardo. Quindi, lasciando le parole «in servizio alla data del 31 maggio 1984», a mio avviso, escluderemmo dalla possibilità di beneficiare delle norme contenute in questo disegno di legge alcuni giovani che sono stati estromessi per una, sia pure tardiva, applicazione delle norme allora in vigore e sarebbe violato lo spirito del disegno di legge in discussione.

Pertanto, se il Governo non ha obiezioni al riguardo, proporrei di sopprimere al primo comma dell'articolo unico le parole: «in servizio alla data del 31 maggio 1984».

Signor Presidente, fatte queste precisazioni, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge n. 823, di cui auspico una rapida definizione, tenendo comunque conto delle osservazioni che il Governo e i colleghi vorranno fare in merito.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Garibaldi per la sua esposizione.

Comunico che la Commissione bilancio e programmazione economica - come già preannunciato dal relatore - ha espresso parere favorevole per quanto di propria competenza.

L'11^a Commissione ha espresso il seguente parere: «La Sottocommissione per i pareri, esaminato nella seduta odierna il disegno di legge, esprime parere favorevole, con l'osservazione che il contenuto normativo dei primi due commi dell'articolo unico desta forti perplessità». Comunque, nel parere non si precisa quali siano i motivi di perplessità.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TARAMELLI. Signor Presidente, abbiamo sottoscritto il disegno di legge n. 823 e su di esso esprimeremo voto favorevole. Tuttavia, vorrei far presente che sono atti un po' sofferti perchè senza dubbio questo provvedimento non è del tutto coerente con una linea rigorosa della politica della pubblica amministrazione.

Ho detto prima che la firma apposta al disegno di legge e il voto favorevole che daremo sono atti sofferti, perchè non sono coerenti con il principio di buona amministrazione. Occorre, comunque, tener conto di un impegno assunto dal Parlamento quando è stato esaminato il disegno di legge che doveva risolvere complessivamente il problema

della sistemazione dei giovani della legge n. 285. Allora non c'era il problema degli idonei ma avevamo valutato il prolungamento di una situazione non del tutto normale. Nel corso degli anni, dal 1977 al 1984, non si sono svolte tutte le attività di formazione per i giovani; per cui convenimmo che valeva la pena effettuare un recupero con modalità concordate e presenti nel disegno di legge al nostro esame.

Recuperiamo praticamente un impegno assunto in passato; per questa ragione esprimeremo voto favorevole all'approvazione del provvedimento. Sono anche favorevole all'emendamento presentato dal senatore Garibaldi, secondo il quale occorre sopprimere, per ragioni di equità, il riferimento contenuto nell'articolo unico alla data in cui i giovani in considerazione si trovano in servizio quale punto di riferimento abilitante alla fruizione delle norme in discussione. Infatti, occorre recuperare tutti coloro che si trovano in certe condizioni; lo spirito del provvedimento deve essere quello di sanare una situazione senza creare discriminazioni in un'operazione certamente non brillante ma necessaria.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al ministro Gaspari do lettura di un emendamento, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge:

«I giovani, anche soci di cooperative, assunti dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni - in servizio alla data del 31 maggio 1984 - che abbiano sostenuto e non abbiano superato l'esame di idoneità disciplinato dall'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, o che per obiettive e documentate ragioni non abbiano potuto sostenere il predetto esame, sono ammessi, previa domanda da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partecipare ad un esame di idoneità, da sostenere al termine di appositi corsi di formazione della durata massima di quattro mesi, per l'immissione nei ruoli delle rispettive Amministrazioni in un'unica qualifica iniziale della carriera immediatamente inferiore a quella per la quale non hanno superato l'esame di idoneità. A tal fine, nei confronti dei giovani in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti stipulati dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati fino all'espletamento delle operazioni relative al corso di formazione e all'approvazione della relativa graduatoria.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro competente, saranno individuate le qualifiche iniziali delle carriere interessate nonchè saranno stabilite la durata del corso e le modalità di svolgimento dello stesso e dell'esame finale.

I giovani che conseguono l'idoneità nelle prove di esame previste nel presente articolo, sono collocati in ruolo, anche in soprannumero, dopo l'ultimo degli idonei di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Al personale di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

I giovani ancora in servizio che non abbiano presentato la domanda o che non abbiano superato l'esame di cui al primo comma del presente articolo, cessano a tutti gli effetti il loro rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione rispettivamente allo scadere del trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge o alla data di approvazione della graduatoria.

Tra gli enti di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138, devono essere compresi gli istituti zooprofilattici».

TARAMELLI. È un nuovo disegno di legge.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Schietroma, che è presente in questa seduta, sa che il disagio cui ha fatto riferimento il senatore Taramelli riguarda anche il Governo. Infatti, il ministro Schietroma presentò al Consiglio dei ministri due disegni di legge di sanatoria molto simili a quello presentato dal senatore Saporito e da altri ed il Consiglio dei ministri, avendo approfondito la materia con una lunghissima discussione alla quale intervennero molti ministri, giunse alla decisione di non dare corso a quel provvedimento per la ragione molto semplice che tutti noi parliamo di professionalità, di qualità e della necessità di selezione ma tali principi, pur essendo sovrabbondanti nelle parole, non si trovano nei fatti, e i fatti sono rappresentati dai provvedimenti di sanatoria che risolvono sempre i singoli casi i quali si riferiscono o a situazioni di fatto o praticamente alla chiamata in servizio di personale che non ha mai superato prove selettive. Nel caso in specie ci troviamo di fronte del personale che addirittura ha sostenuto la prova selettiva senza però superarla e il problema - il senatore Schietroma lo ricorderà - fu oggetto di una disamina approfondita anche in rapporto ai problemi della pubblica istruzione e di altre amministrazioni dello Stato. Quindi il Consiglio dei ministri analizzò la questione approfonditamente e in un'ottica molto dettagliata. Tuttavia, malgrado l'impegnatissima difesa che ne fece il mio predecessore, senatore Schietroma, il Consiglio dei ministri giunse due volte ad una decisione negativa.

Una posizione di questo genere si è ripetuta nel Governo in occasione dell'esame del disegno di legge che ha sistemato la penosa vicenda dei giovani della legge n. 285 del 1977. Dopo che in quella sede fu espresso il parere negativo del Governo, mi riservai di persuadere i miei colleghi ad accedere ad una sanatoria con determinate caratteristiche.

Quando il disegno di legge del senatore Saporito è pervenuto all'esame del Governo sapete tutti molto bene che alcuni dicasteri hanno preso una posizione negativa, soprattutto per ragioni di principio e precisamente per quelle ragioni di disagio a cui si è riferito il senatore Taramelli. Tuttavia, dopo che era stato già espresso parere negativo, sono riuscito, con molta insistenza e tenacia, ad ottenere una nuova valutazione che ha consentito di superare le preoccupazioni che erano state fatte presenti. Tutto ciò attraverso la formulazione di un testo che,

pur non alterando la sostanza del disegno di legge del senatore Saporito, creasse però delle condizioni non ripetibili in altre amministrazioni, permettendo così di chiudere definitivamente la questione, non eccessivamente brillante, relativa alla legge n. 285. Questo è il concetto fondamentale.

La formulazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo unico che il Governo ha presentato risponde alla preoccupazione di non riaprire un problema che ormai deve ritenersi chiuso proprio per quelle ragioni di corrispondenza tra le parole che noi politici esprimiamo e i fatti a cui dobbiamo dare origine. Per quanto riguarda il problema della data, il disegno di legge del senatore Saporito non può essere suscettibile di accoglimento da parte del Governo, in quanto mira a salvaguardare una situazione che era in atto al momento della legge. Non possiamo riassumere in servizio tutti quelli che per colpa loro - e soltanto per colpa loro - per mancanza cioè di professionalità sono rimasti esclusi. Questo è un problema ormai chiuso e non possiamo riaprirlo anche perchè esso importa oneri aggiuntivi non previsti in copertura. L'emendamento dovrebbe infatti essere inviato alla Commissione bilancio, affinché sia valutata l'incidenza dell'onere aggiuntivo derivante dalla cancellazione della data, per cui si richiederebbe una procedura eccezionale.

Il punto centrale che differenzia l'emendamento del Governo dal testo del disegno di legge del senatore Saporito è la parte in cui viene previsto un corso di soli quattro mesi seguito da una prova finale. Questo è l'elemento di originalità che in un certo qual modo impedirà di far sostenere che abbiamo riaperto le porte alla sanatoria dei non idonei. Quel corso potrà essere svolto esclusivamente da coloro che erano in servizio il 31 maggio, per cui rappresenta una norma anomala che non potrà essere invocata, per esempio, dai dipendenti della pubblica istruzione che non abbiano superato i relativi concorsi e che si trovino in questa analoga situazione.

Le altre norme sono state modificate al fine di una migliore formulazione e per una maggiore chiarezza del dettato legislativo. Ho consegnato ai senatori che me lo hanno richiesto una illustrazione delle singole modifiche, che comunque può essere brevemente riassunta. Di tale nuova formulazione i punti salienti sono i seguenti:

a) vengono presi in considerazione nell'articolo sostitutivo i giovani, in servizio alla data del 31 maggio 1984, che non abbiano superato gli esami di idoneità a suo tempo sostenuti o che non abbiano potuto sostenere tali esami, per obiettive e documentate ragioni; solo per i giovani ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge vengono prorogati, fino alla conclusione del corso, i contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n.285 (per coloro non più in servizio la proroga non avverrebbe, non sussistendo più per essi alcun rapporto di lavoro: verrebbe loro comunque data la possibilità di partecipare al corso. Tale previsione si renderebbe necessaria allo scopo di evitare difficoltà attuative della norma, avendo talune Amministrazioni - ad esempio la Marina mercantile - provveduto al licenziamento dei giovani in data successiva al 31 maggio 1984);

b) viene previsto che i predetti giovani - e ciò rappresenta il punto originale della norma - siano ammessi su domanda da presentarsi

entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, a frequentare un corso di formazione e a sostenere il relativo esame finale per l'immissione in ruolo in un'unica qualifica iniziale della carriera immediatamente inferiore a quella per la quale sono stati a suo tempo assunti e non hanno superato la prova di idoneità; la presentazione della domanda serve a fornire alle singole amministrazioni un quadro aggiornato dei candidati da ammettere al corso, prima dell'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo punto c);

c) viene previsto che con decreto del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente, siano individuate le carriere nonchè determinate le procedure per lo svolgimento e le modalità del corso e degli esami relativi; la previsione non è innovativa rispetto all'attuale formulazione dell'atto Senato n. 823;

d) viene previsto che i giovani in questione, che risultino idonei, siano collocati nei rispettivi ruoli dopo l'ultimo degli idonei di cui all'articolo 26-ter del disegno di legge n. 663 del 1979, convertito nella legge n. 33 del 1980; che ad essi si applichino le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge n. 138 del 1984 (cioè possibilità di trasferimento per contingenti soprannumerari da una all'altra amministrazione e valutazione ai fini della fissazione della percentuale dei posti vacanti da coprire mediante concorso pubblico); la previsione è parzialmente innovativa rispetto al testo attuale dell'atto Senato n. 823 al fine di salvaguardare, evitando effetti paralizzanti, gli adempimenti procedurali già in corso per l'attuazione della legge n. 138 del 1984;

e) viene esplicitamente prevista la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione relativamente a quei giovani che, ancora in servizio, non abbiano presentato la domanda per la partecipazione al corso o, avendola presentata, non abbiano superato il corso medesimo; la previsione è innovativa rispetto al testo attuale dell'atto Senato n. 823;

f) vengono eliminati il penultimo e l'ultimo comma della stesura attuale dell'atto Senato n. 823: il penultimo comma, in quanto la relativa previsione viene ricompresa nel primo comma del testo nuovo proposto con la dizione «I giovani, anche soci di cooperative, assunti dalle amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni...»; l'ultimo comma, in quanto la relativa previsione (concernente i giovani idonei ma assunti successivamente al 31 marzo 1980) non risulta più necessaria, essendo stata la relativa problematica risolta in via amministrativa;

g) vengono ricompresi tra gli enti di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge n. 138 del 1984 (enti che attribuiscono i posti di organico disponibili agli idonei che prestino servizio presso ogni singolo ente) gli istituti zooprofilattici. La previsione non è innovativa rispetto all'attuale testo dell'atto Senato n. 823 ed è dettata da ragioni di mero errore materiale del testo della legge n. 138 del 1984; in altri termini, tali istituti dovevano essere compresi nel testo del citato articolo 5.

Trattasi di normativa concernente personale giovanile assunto da amministrazioni pubbliche non statali (regioni, comuni, eccetera), che

consente in pratica la stabilizzazione presso i predetti istituti del personale giovanile dagli stessi utilizzato.

Quindi, a parte il miglioramento del testo, viene in sostanza fissata la data del 31 maggio 1984 e previsto un corso di quattro mesi, che deve essere superato per poter accedere definitivamente alla stabilizzazione nel pubblico impiego. Ritengo che tale proposta debba essere accettata, in quanto dobbiamo preoccuparci anche di tutelare la necessaria professionalità.

Vorrei aggiungere che per evitare l'insorgere di difficoltà in sede di applicazione della legge, tale modifica è stata concordata con i Ministeri interessati, in modo particolare con il Ministero dei beni culturali, maggiormente interessato a tale questione.

Vogliamo in concreto evitare che si ripeta quanto è accaduto in sede di prima applicazione delle norme relative agli esami di idoneità: a nostro avviso, i corsi rappresentano un'adeguata garanzia.

PRESIDENTE. Vorrei far rilevare ai membri della Commissione che tra l'altro, ad avviso del Governo, l'eliminazione della data del 31 maggio 1984 comporterebbe una maggiore spesa; di qui l'obbligo di trasmettere alla 5^a Commissione la proposta di modifica.

GARIBALDI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, l'articolo unico proposto contiene delle novità che credo debbano essere valutate in senso generale: alcune sono opportune e le definirei di perfezionamento, parlo della previsione della «domanda», senza dubbio necessaria, non sapendo altrimenti chi e come avrebbe potuto avviare il flusso di recupero. La collocazione in soprannumero è un'altra novità. Inoltre, nella proposta avanzata dal Governo viene esplicitamente prevista la cessazione a tutti gli effetti di ogni rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione per quei giovani che, ancora in servizio, non abbiano presentato la domanda o che non abbiano superato l'esame previsto al primo comma dell'articolo unico.

Tuttavia, vorrei ancora insistere sulla questione della data del 31 maggio 1984: coloro che risultano in servizio a questa data lo sono perchè è stata violata la legge in precedenza; quelli che non lo sono, perchè la legge è stata rispettata.

Credo che ciascuno di noi condivida la perplessità manifestata dal Ministro in ordine alla «pienezza dell'eticità» di questo atto Senato; tuttavia, essendosi presentata tale opportunità, riteniamo che debba essere superata in termini il più possibile equitativi, altrimenti, con l'intento di eliminare un'ingiustizia, si rischia di commetterne una maggiore. E faccio l'esempio di un giovane che ha sostenuto l'esame di idoneità il 31 novembre 1980; gli viene notificato il licenziamento il 16 dicembre 1983, quindi dopo più di tre anni, e non risulta pertanto in servizio alla data del 31 maggio 1984. Questo giovane cosa fa? Non credo sia stato zelante il pubblico amministratore che gli notifica il licenziamento dopo tre anni: vi è lo zelo oppure no?

Pertanto, ritengo che di ciò si debba tenere conto quando si va a violare una buona regola dell'amministrazione: non si può con un provvedimento parziale lasciare aperti spazi di ingiustizia maggiore rispetto a quelli che si intendono eliminare.

Mi permetto quindi di insistere sull'opportunità di ricomprendere nella normativa anche coloro che sono stati licenziati per zelo tardivo della pubblica amministrazione.

BIGLIA. Signor Presidente, quanto sto per dire è per certi versi a titolo personale. Comunque, desidero fare, sia pure brevemente e schematicamente, un discorso che parte un po' da lontano, anche se è impopolare.

Contesto che sia compito dello Stato preoccuparsi di dare lavoro in veste assistenziale: lo Stato dovrebbe ricercare i propri collaboratori non per dare un lavoro ma per avere un contributo in termini professionali il più qualificato possibile. E ciò vale come impostazione generale.

Non mi soffermo ulteriormente su questo. Tutti hanno il diritto di pentirsi: anche il legislatore ha lo *ius penitendi*; ci siamo accorti di aver fatto una legge troppo severa e adesso facciamo una legge di sanatoria. Sono contrario alle leggi di sanatoria.

Do atto al Governo che l'introduzione del corso quadrimestrale serve a mitigare in parte la crudezza di questa sanatoria. Tuttavia, devo rilevare che questo corso, in sostanza, sottrae alle normali competenze e attribuzioni personale stipendiato: in pratica, i giovani che frequentano il corso non potranno svolgere le funzioni per le quali vengono retribuiti; potrebbe invece avere lo stesso valore abilitante all'esame di idoneità finale il lavoro che viene svolto. Quindi, anche se il corso può servire a giustificare in qualche modo questo recupero, ritengo che esso possa essere, almeno concettualmente, facilmente sostituito dal lavoro che viene svolto.

Vorrei inoltre un chiarimento - forse non ho ben compreso il testo - sulle modalità di applicazione della norma relativa all'immissione in ruolo nella qualifica iniziale della carriera immediatamente inferiore a quella per la quale non hanno superato la prova di idoneità, quando quell'esame si riferiva proprio alla qualifica più bassa. Cioè, lo escludiamo? Qual è la qualifica sottostante a quella iniziale più bassa? Per quanto riguarda il discorso del 31 maggio, le argomentazioni svolte sia dal relatore che dal Ministro hanno un loro pregio. Questo provvedimento è una integrazione della legge precedente, fa riferimento a quelle categorie che avrebbero potuto beneficiare di tale legge: quindi, il riferimento alla data va fatto. La soppressione della data, senatore Garibaldi, comporta il pericolo di distogliere da un impiego privato giovani che potrebbero aver trovato nel frattempo una sistemazione, per inserirli nella pubblica amministrazione. O si fa una previsione di questo genere che però potrebbe apparire discriminatoria o si ritiene opportuno uno sbarramento per limitare il più possibile l'applicazione di questa norma.

Vorrei infine sapere chi sarà il giudice delle obiettive e documentate ragioni che hanno impedito la partecipazione al concorso precedente. Chi esprimerà questo giudizio? Cioè, ammettiamo non solo i giovani che non hanno superato l'esame ma anche coloro che non hanno partecipato al concorso; per questi ultimi c'è il problema della qualifica immediatamente inferiore a quella per la quale non hanno concorso. La norma presenta due problemi che riguardano la qualifica iniziale del precedente concorso e i giovani che non hanno fatto il concorso, per i

quali non è possibile avere un termine di riferimento. Mi sembra quindi che l'emendamento dovrebbe essere corretto sotto questi aspetti.

SCHIETROMA. E vero quello che ha detto il Ministro, ma la Commissione sa che non mi sono più interessato di questioni che avevo esaminato come ministro, per ragioni di buon gusto e per rispetto verso il mio successore, che è molto bravo.

Devo però dire che ho sollevato il problema in due Consigli dei ministri, con profondo convincimento perchè deriva da una legge eccezionale. Si riteneva, e anche le disposizioni erano in questo senso, che il concorso fosse un modo eccezionale per legalizzare la presenza dei giovani assunti nella pubblica amministrazione per ragioni contingenti che conoscete, piuttosto che un riscontro della loro capacità dottrinale. Non è un peccato, onorevoli colleghi, dire la verità: è risultato che in molti settori gli esami sono stati *pro forma* e che in qualche settore invece si è fatto un concorso vero e proprio; ci sono stati candidati che hanno ritenuto in quel periodo più opportuno applicarsi nelle pratiche del servizio che nello studio.

Nel decennio 1971-1981 vi è stato un aumento di 620.000 unità; la pubblica amministrazione non ha bisogno di altri dipendenti ma di una riqualificazione. Non sono tra coloro che considerano positiva la legge n. 285, per la quale il legislatore ha tenuto presente altre questioni non meno importanti.

Per ragioni di equità ritenevo che non si potesse escludere da una normativa eccezionale parte dei candidati. Ho vissuto questi problemi discutendo anche con i rappresentanti sindacali e, secondo me, potevano essere risolti con determinate garanzie.

Il Governo propone modifiche che mi trovano d'accordo, perchè anch'io avevo detto con estrema chiarezza che bisognava fare un riscontro della preparazione. Il problema però è che si fa un'altra discriminazione. Quando ho proposto il disegno di legge nel Consiglio dei ministri non c'era un problema di questo genere; quando si è saputo che il Governo non era d'accordo, alcune amministrazioni hanno cominciato a licenziare ed io non so quanti giovani sono stati licenziati. Sarebbe opportuno saperlo; credo che le amministrazioni lo sappiano benissimo. Ho il sospetto che sono stati licenziati proprio quelli che davano più nell'occhio e che avevano titoli di studio di un certo rilievo. A me sono capitati casi in cui sono stati licenziati laureati e diplomati, cioè i giovani che l'amministrazione può più facilmente riqualificare, perchè abituati allo studio.

Comunque non è questo il problema. Devo infatti sottolineare che se si vuol fare una legge per ragioni equitative (comunque mi atterrò alle vostre decisioni e ho già premesso che per me l'emendamento del Governo va bene), omettendo quella data non si può raggiungere quella equità che si dovrebbe realizzare a carattere generale, tanto più che lo stesso emendamento del Governo mette l'accento su un problema giustissimo ed esattamente su quello della selezione per merito. Si fa un corso ed un esame - questa volta spero sul serio - ed allora per quale motivo dovremmo escludere dall'esame stesso coloro che erano in servizio e che sono stati licenziati giustamente rispetto alla legge ma ingiustamente rispetto agli altri?

In altri termini, nella pubblica amministrazione la regola è quella di selezionare in base al merito. Questa volta che la legge intende sanare la situazione operando una selezione in base al merito, non capisco per quale motivo non ci dobbiamo accordare sulle date, come quella che esclude coloro che per disgrazia qualche amministrazione si è affrettata a licenziare e che molto probabilmente sono i meno protetti (diciamo chiaramente qual è la realtà).

La 5^a Commissione ha saputo quanti sono i giovani che devono sostenere gli esami e quanti saranno quelli che verranno dichiarati idonei? A questo punto tutte le domande sono lecite. Poichè si è nella più incompleta incertezza circa il numero degli esaminandi - ammesso che rimanga ferma la data del 31 maggio 1984 - e poichè non si sa neanche quanti sono coloro che sono stati licenziati, tenuto conto che comunque debbono superare gli esami, non si poteva trovare la copertura evitando di limitare il numero dei promossi al concorso? Ritengo che sia giusto includere anche i giovani soci di cooperative perchè anche quest'ultimi hanno il diritto di essere rimessi nei termini, ma non capisco per quale motivo non è stata estesa la normativa anche a coloro che sono stati ingiustamente licenziati.

Quindi l'obiezione che è stata avanzata, secondo il mio parere, non è nè giusta nè legittima e non si può fare riferimento alla 5^a Commissione perchè se quest'ultima ha stabilito un copertura per un certo numero di persone, oltre quel numero non si viene assunti (chi prende nove verrà assunto, chi prende otto non verrà assunto). Una volta che ci siamo messi nel campo della selezione a maggior ragione non siamo giustificati a dover precludere ai giovani che si trovino nella stessa situazione di prepararsi agli esami.

Ciò che mi preoccupa inoltre, se è vero come mi risulta che sono stati licenziati proprio i giovani che erano in possesso di un titolo di studio (qualcuno ha già fatto questa osservazione), è in quale categoria rientrerà chi è già nell'infimo grado. Giustamente la pubblica amministrazione si è cautelata prevedendo che chi è laureato verrà incluso nel gruppo B e chi è diplomato nel gruppo C; ma chi sta in un ruolo inferiore in quale categoria verrà incluso?

Ritengo che questa legge debba essere formulata seriamente, in modo equitativo, ossia o risolviamo questo problema nel migliore dei modi, senza critiche nei confronti del legislatore in base alla nostra responsabilità, oppure è meglio non pensarci più. Non so come si possa giustificare il fatto che chi è stato licenziato (e mi sembra che siano anche pochi) non può più essere rimesso nei termini, tenuto conto soprattutto che coloro che presentano la domanda debbono prendere parte ad un corso di quattro mesi e debbono superare un concorso. Non si può affermare d'altra parte che questi giovani sono stati assorbiti dall'impiego privato. In che mondo viviamo? Tutti quanti sappiamo che da 4-5 anni stiamo facendo tutto il possibile per non fare fallire le fabbriche.

TARAMELLI. Chi ha un posto non farà più la domanda.

BIGLIA. Potrebbe preferire l'impiego pubblico.

SCHIETROMA. La presunzione è sostenere che l'hanno trovato! A me non risulta soprattutto in riferimento al centro-meridione. Se ritenete, nonostante queste perplessità, di approvare l'emendamento del Governo non ho alcuna obiezione e sono d'accordo con voi, tuttavia ritengo che sia opportuno riflettere su questo problema in quanto l'obiezione della copertura potrebbe essere superata definendo un numero preciso di persone: per un *tot* numero è prevista la copertura, un *tot* numero viene assunto e precisamente i migliori.

Presidenza del Vice Presidente TARAMELLI

PAVAN. Dal momento che esprimere un voto contrario non comporta alcun problema per il Governo, desidero manifestare liberamente ciò che penso a proposito di questa questione. Se già il voto contrario o di astensione, in sede di fiducia, da parte di un partito non ha comportato alcuna difficoltà al Governo, tanto meno il voto contrario da parte di un senatore su un provvedimento di questo genere può comportare una crisi di governo od altri effetti.

Però, devo dire, affinché rimanga agli atti, che quello che ci viene presentato è un provvedimento scandaloso; è vero che è un disegno di legge di coda, ma *in cauda venenum*, come ci insegnavano. Si tratta di una normativa ingiusta ed iniqua, in quanto viene sancito un principio in base al quale anche chi non ha superato gli esami al termine dei corsi, comunque, in qualche modo otterrà ugualmente il posto.

E un'ingiustizia non solo verso la pubblica amministrazione, ma anche nei confronti di coloro che si sono impegnati nei corsi e hanno superato gli esami: in pratica, favoriamo il non impegno nei programmi di qualificazione previsti nella pubblica amministrazione, con tutte le deleterie conseguenze che ne deriva. Ma ci si rende conto di quali effetti provocheremo?

GARIBALDI, *relatore alla Commissione*. Queste cose le sappiamo tutti e non c'è bisogno che qualcuno venga a farci la morale.

PAVAN. Come ho già detto, sto parlando a titolo personale. Forse il collega Garibaldi non ricorda che ogni volta che si è parlato di sistemazione della legge n. 285, anche in occasione della legge n. 138, sono tornato su tale questione.

Si dice che vi sono state delle differenze tra le varie commissioni esaminatrici. Bisognerebbe fare una piccola verifica per individuare dove ci sono stati meno ammessi dove i corsi sono stati più duri. Se colpa dell'amministrazione bisogna ricercare, è semmai nell'aver licenziato tardi i non idonei e non di aver licenziato chi non aveva dato prova di buona capacità.

GARIBALDI, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe denunciare i responsabili per omissione d'atti d'ufficio!

PAVAN. In secondo luogo, il sopprimere la data fissata al primo comma contribuisce ad aggravare la situazione, in quanto potrebbero ripresentarsi anche coloro che per qualsiasi motivo non abbiano potuto partecipare ai corsi e ai concorsi. La formula «non abbia potuto sostenere» è piuttosto vaga e andrebbe specificata in modo da verificare un vero impedimento alla partecipazione.

In ogni caso, visto che questa norma passerà, che restino almeno i corsi, un nuovo impegno alla qualificazione. Però, in questo caso, a coloro che frequenteranno questi nuovi corsi garantiamo di essere assunti? Se non lo facciamo creiamo un'ulteriore ingiustizia.

Allora, tanto vale assumerli tutti; tanto vale approvare una semplice norma in base alla quale tutti coloro che siano stati assunti ai sensi della legge n. 285 vengono automaticamente inquadrati nei ruoli. Almeno la facciamo finita una volta per tutte, senza creare problemi alle amministrazioni locali che non sanno mai se sono o no libere di assumere personale!

Quindi, mi dichiaro contrario al provvedimento. Però, se lo si vuole approvare, che abbia almeno quegli elementi di pulizia che il Governo con un suo emendamento intende portare.

SAPORITO. Signor Presidente, tutti i parlamentari che hanno sottoscritto il disegno di legge n. 823 hanno inteso consentire un appello per i giovani della legge n. 285 che o non avevano potuto partecipare per motivi oggettivi (non c'era stato il tempo e le procedure burocratiche erano lunghe), o non avevano vinto il concorso semplicemente perchè, come risulta da sentenze, in moltissimi casi - faccio per tutti l'esempio del Ministero dei beni culturali - si è verificata una diversità di criteri di esame.

È a mia conoscenza il caso di Perugia, ma anche in Calabria, dove persone preparate, avendo avuto delle commissioni in un certo modo, si sono viste costrette a rinunciare oppure sono state bocciate. In alcuni casi la giustificazione della bocciatura è stata che i concorrenti erano molti: è prevalsa l'esigenza locale rispetto al numero dei giovani. In molte regioni visto che i posti erano quelli, la commissione più che fare un esame dei candidati ha tenuto conto delle disponibilità dei posti.

Insomma, ci siamo accorti che se vi fossero state tutte le garanzie di un concorso unico, probabilmente non vi sarebbero state le lamentele circa discriminazioni che effettivamente si sono verificate nelle procedure concorsuali. E stata questa considerazione comune a moltissimi colleghi di tante parti politiche e allo stesso Governo - che non volle accettare un emendamento quando lo proponemmo alla legge n. 138 per questioni di urgenza - che ci ha spinto a proporre questo disegno di legge. In quell'occasione il Governo si disse disponibile a valutare nel contenuto eventuali iniziative legislative, proprio nella consapevolezza che questi casi di discriminazione vi erano stati.

Ho voluto dire questo perchè anche noi ci rendiamo conto che vi è una contraddizione tra tale normativa e il comportamento che viene

seguito in altri settori, visto che ad esempio nella scuola chi viene bocciato resta tale. Però questa posizione è stata comune a tutti i partiti che hanno sottoscritto il disegno di legge.

Sull'altra questione oggetto di critiche, occorre dire che fissare le situazioni al 31 maggio 1984 penalizza in qualche modo coloro che si trovavano in amministrazioni che, essendo state più sollecite e veloci, oppure avendo meno addetti, avevano più rapidamente svolto i propri adempimenti, arrivando prima alla conseguenza del licenziamento degli inidonei.

Mi rendo conto di quanto ha detto il relatore che non si stabilisce un criterio oggettivo fissando la data al 31 maggio 1984. Tuttavia, stabilendo una qualsiasi altra data anteriore, ugualmente ci troveremmo di fronte a delle discriminazioni. In questo provvedimento si è inteso fissare una serie di principi di certezza di fronte alle difficoltà a cui ci si trovava di fronte; sappiamo che il Ministero del tesoro non voleva dare copertura finanziaria a questo provvedimento, soprattutto per il principio che sarebbe venuto a crearsi. Ora ci troviamo di fronte ad una scelta obbligata in quanto, avendo ottenuto il parere favorevole della Commissione bilancio, il provvedimento non può essere approvato se non nel testo proposto dal Governo e con quella data. Infatti temo che se volessimo cambiare la data, il provvedimento dovrebbe ritornare presso la Commissione bilancio per il parere ed in questo caso la nostra Commissione si deve assumere la responsabilità di far decadere il provvedimento stesso, dato che per il 1984 non vi sarebbe più copertura finanziaria ed i tempi del lavoro parlamentare fino alla fine del presente anno sono strettissimi e fitti di impegni. Se superiamo la data odierna è ovvio prevedere che questo provvedimento dovrà essere abbandonato al suo destino.

Mi chiedo che cosa possiamo fare per venire incontro alle esigenze segnalate dai colleghi in ordine alla data. Dovremmo cercare di studiare la cosa anche in via amministrativa e trovare delle indicazioni e delle soluzioni per eliminare il problema della disparità di trattamento. Sono disponibile per cercare insieme soluzioni accettabili, però vorrei pregare i colleghi di porsi responsabilmente di fronte a questa scelta: o lasciare il provvedimento, o approvarlo. Noi non vorremmo che questo provvedimento, che è pure parziale, cada completamente, se non altro per l'aspettativa che si è creata in seguito all'iniziativa legislativa a cui il Governo si è dichiarato sin dall'inizio favorevole.

MARINUCCI MARIANI. Esiste a mio avviso, l'esigenza e lo hanno rilevato e manifestato anche alcuni colleghi, di tornare ad un più aderente rispetto dei principi costituzionali che dovrebbero informare i concorsi pubblici, le assunzioni, eccetera.

Ma in questo caso voglio chiedervi che concorsi sono stati fatti per questi giovani? Si è trattato di un concorso unico per tutta l'Italia, con dei principi precisi? No, tutti sappiamo che sono stati fatti esami diversi da luogo a luogo e spesso le commissioni hanno impostato un tipo di esame nozionistico, di quelli ormai banditi persino dalle scuole medie superiori. E lo hanno fatto a giovani che svolgevano il proprio lavoro così bene e che ricevevano, e continuano ancor oggi a

ricevere, unanime apprezzamento. Dunque, l'errore è stato delle commissioni di esame, di come sono state formate. Ho la sicura coscienza che, approvando questo provvedimento, noi non violiamo alcun principio costituzionale, ma andiamo a sanare una situazione di scorrettezza verificatasi nel momento in cui si sono tenuti gli esami. Certo, anche a me farebbe molto piacere poter includere in questo provvedimento anche i giovani che sono stati intempestivamente licenziati; ma stranamente mi ha convinto proprio una valutazione esposta dal collega Pavan, che pur è contrario alla approvazione di questo provvedimento, e che cioè questi ragazzi che sono stati licenziati hanno già assunto probabilmente altre attività e verrebbero ora sollecitati a partecipare ad un corso e a un concorso, che è invocato selettivo, e che diventerebbe una spaventosa truffa per questi giovani che lascerebbero un lavoro acquisito per l'incertezza, anzi, quasi l'impossibilità, di conseguire questo posto di lavoro. Mi resta tuttavia giustamente un dispiacere per questi ragazzi.

Vorrei aggiungere ancora una cosa: siamo alla vigilia della discussione sulla legge finanziaria e non vorrei che la ricerca del meglio ci portasse lontano dal bene. A giugno siamo stati costretti a rinviare l'esame di questo disegno di legge; ora dovremmo di nuovo rinviare per raggiungere un risultato migliore. Credo che questo non sia richiesto al legislatore. Si tratta invece di concludere una vicenda che è iniziata male, è un esempio da non ripetere (spero che il Parlamento mai più ripeterà l'errore della legge n. 285); penso che oggi siamo chiamati non tanto a sanare una specifica situazione, ma tutti i danni che la legge n. 285 nel tempo ha provocato.

Per tutte le argomentazioni che ho richiamato, invito i colleghi senatori a voler approvare entro questa sera il presente disegno di legge anche perchè, se ciò non avvenisse, molto probabilmente questi ragazzi sarebbero licenziati.

SCHIETROMA. Vorrei dire che sono d'accordo con l'emendamento presentato dal Governo. Ho delle riserve sulla data del 31 maggio per l'eventualità che ci fossero delle difficoltà di bilancio. Se ci dovessero essere delle difficoltà di bilancio sono anch'io d'accordo, con la senatrice Marinucci, a non voler a tutti i costi perseguire il meglio quando il meglio non esiste, o non è raggiungibile. In caso di difficoltà legate all'aspetto finanziario del provvedimento, pregherei i colleghi di volerle superare per poter in ogni modo intervenire con tempestività in questa ormai non più procrastinabile situazione.

BRUGGER. Di fronte ai problemi che sono venuti via via emergendo in merito a questo provvedimento, mi trovo molto perplesso, soprattutto dopo aver ascoltato le argomentazioni molto oneste del collega Pavan. Vedo che ai giovani che sono stati assunti in base alla legge n. 285 non abbiamo dato alcuna garanzia di assunzione in blocco nei ruoli dello Stato.

Presidenza del Presidente BONIFACIO

(Segue BRUGGER). Adesso quindi abbiamo una parte che ha fatto il concorso; l'altra parte doveva rendersi conto che questo impiego temporaneo poteva anche cessare.

Con questo provvedimento, vogliamo rendere giustizia sociale ma non la rendiamo, per la questione della data: coloro che sono stati licenziati prima di questa data si trovano in una situazione di svantaggio rispetto agli altri; non possiamo giustificare il fatto di non tenerli in considerazione dicendo che probabilmente avranno trovato altri impieghi; a mio avviso, anche se vi è l'intenzione di rendere giustizia, in realtà - ripeto - non la rendiamo in questo modo.

Vi è poi un'altra considerazione che purtroppo devo fare: questo è un provvedimento assistenziale e si può essere immessi anche in soprannumero nei ruoli dello Stato. Abbiamo lottato contro le pensioni di assistenza sociale camuffate da pensioni di invalidità ed abbiamo constatato quante cose che non possiamo approvare siano avvenute in questo campo. Abbiamo detto che queste sono cose che non possono essere ammesse. Ora, ci troviamo di fronte ad un provvedimento assistenziale per legge che aggrava, a mio parere, anche se non in maniera rilevante, il bilancio dello Stato, mentre vogliamo ridurre le spese per arrivare finalmente a sanarlo. Ma con questo modo di procedere, anche se le intenzioni sono buone, non so se rendiamo veramente giustizia a queste persone, che pure come altri devono rendersi conto che le cose non vanno troppo bene e che devono trovare altre vie. Questo succede a molti altri giovani, non solo a questi che nel caso in esame furono assunti in base alla legge n. 285 del 1977.

Ho voluto esprimere queste mie considerazioni per motivare la mia perplessità e soprattutto per mettere in evidenza il fatto che questo è un altro esempio di come per motivi di cuore, per così dire, più che di intelletto aggraviamo ulteriormente la spesa pubblica che invece, in linea di principio, vogliamo ridurre.

BIGLIA. Nel mio primo intervento ho mosso una opposizione di principio, che poi è stata condivisa anche da altri colleghi, e svolto alcune critiche anche al testo dell'emendamento.

Vorrei aggiungere che, a mio avviso, l'istituzione del corso di formazione comporta un'ulteriore spesa. Ritengo infatti che la norma riguardi giovani che sono attualmente alle dipendenze della pubblica amministrazione. Se partiamo dalla considerazione che questi giovani non danno alcun prodotto, il distrarli dalle loro mansioni per frequentare il corso non comporta alcun aggravio per il bilancio dello Stato; se invece riteniamo che facciano effettivamente qualcosa, la pubblica amministrazione dovrà in qualche modo (straordinario o in altra forma) supplire alla mancanza del lavoro svolto da questi giovani che frequentano il corso, e ciò ovviamente comporta una maggiore spesa.

Ritengo pertanto che anche su questo emendamento la 5^a Commissione debba esprimere il parere.

Inoltre, per maggior chiarezza, vorrei sapere cosa capita a chi è stato licenziato dopo il 31 maggio 1984. Rientra nella norma? Era infatti in servizio a quella data però attualmente non lo è più. Frequenterà il corso senza essere retribuito mentre gli altri lo saranno?

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Il testo dell'emendamento proposto dal Governo stabilisce che siano retribuiti.

BIGLIA. E quindi è un costo. E proroga del contratto? Pertanto è il discorso che facevo prima, se si proroga il contratto. Per chi non lavora più invece non si possono prorogare i contratti perchè non rientrano nelle condizioni di cui al primo comma; cioè coloro che erano in servizio alla data del 31 maggio 1984 ma non lo sono più adesso, nei cui confronti quindi non si può prorogare un contratto che non esiste più, si trovano a frequentare il corso in condizioni di disparità rispetto agli altri.

MASCARO. Signor Presidente, condivido pienamente l'osservazione fatta dal senatore Schietroma, il quale ci ha voluto ricordare lo spirito di questo provvedimento e il tempo in cui fu fatto. Se non si parte da questa considerazione, non si arriva correttamente a risultati logici e coerenti con la legge stessa.

Tuttavia, vorrei sottolineare in particolare che le assunzioni previste dalla legge n. 285 del 1977 non hanno riguardato solo lo Stato ma anche le regioni (si parla di 45.000 unità).

Onorevoli colleghi, ero consigliere regionale quando fu varata questa legge e quindi ho avuto modo di constatarne la applicazione nelle regioni e contemporaneamente nello Stato. Va detto che le regioni si sono trovate in una situazione di autentica emergenza perchè non avevano nè la struttura burocratica nè quella amministrativa nè il tessuto capace di assorbire validamente tale enorme afflusso di unità lavorative e hanno trattenuto in servizio tutto il personale senza accertamenti, verifiche o obiezioni da parte di alcuno. Questi giovani, quindi, sono stati in autentico stato di parcheggio, non utilizzati e perfino umiliati e mortificati nella loro personalità.

Occorre invece rilevare che tutti i giovani impiegati nello Stato con contratto di formazione lavoro - perchè è bene che i fatti si conoscano nella loro interezza - sono stati giudicati in base alla preparazione e alla produttività dimostrata. Alcuni di essi non sono risultati idonei ma non sono stati licenziati. Questi giovani cioè sono stati sottoposti ogni tre mesi a verifica e giudicati da parte di funzionari di molte amministrazioni dello Stato in merito alla loro capacità e produttività. Il contratto di formazione lavoro non era infatti semplicemente ed indefinitamente applicato o applicabile in qualsiasi modo da parte delle amministrazioni dello Stato.

Quindi, trovo molto strano, addirittura paradossale che, avendo giudicato questi giovani ogni tre mesi, lo Stato dopo tre anni li sottoponga ad altre prove e alcuni non li dichiari idonei, con questo esprimendo un giudizio che affido alla vostra intelligenza per quanto riguarda i giudici che avevano esaminato in precedenza questi ragazzi.

Ma in più vorrei dire che paradossalmente mentre lo Stato ha esercitato una funzione di controllo ed ha espresso ogni tre mesi giudizi, ha sottoposto questi giovani ad esame, li ha anche bocciati e non li ha licenziati, le regioni invece non hanno sottoposto questi ragazzi a nessuna prova e utilizzazione: ebbene, 45.000 giovani su 45.000 sono stati regolarmente assunti senza sollevare la protesta di nessuno. Riferiamoci alla coscienza pubblica di allora che vedeva penalizzato il Mezzogiorno; nessuno protestò quando le regioni si comportarono in questo modo, mentre lo Stato ha giudicato in parte non idonei questi giovani e non li ha licenziati.

Vorrei fare una riflessione quasi paradossale: cioè, mentre sono d'accordo con quello che hanno dichiarato i colleghi che mi hanno preceduto nel dibattito circa il grave pregiudizio inflitto a questi ragazzi estromessi dall'amministrazione, devo dire che i giovani licenziati si sono trovati in una condizione dal punto di vista giuridico di maggiore tutela e garanzia rispetto a quello che accadrebbe se il provvedimento questa sera non fosse approvato. Infatti, i licenziati in quel periodo avevano altre vie da percorrere perchè rientrano, ad esempio, nei limiti di età. Se oggi lo Stato riscoprisse una sua tardiva severità in contraddizione con lo spirito di questa legge, aggiungerei ad un gruppo di castigati ingiustamente un altro gruppo di derelitti che peraltro oggi non avrebbe nessuna alternativa; sarebbero veramente condannati senza appello, questa volta inesorabilmente, alla disoccupazione.

Concludo dicendo che anche se mi rendo conto che dal punto di vista giuridico molti di noi, come hanno detto il relatore ed alcuni colleghi, avrebbero tante cose da dire, dal punto di vista della visione complessiva della legge n. 285, del periodo in cui è nata, le nostre coscienze dovrebbero con serenità accogliere la proposta del Governo e del relatore, con l'assoluta certezza che oggi non abbiamo alternativa. La colpa non è dei ragazzi, ma del funzionamento complessivo della macchina dello Stato.

PAVAN. Non è vero che i giovani assunti con la legge n. 285 dalle regioni e dagli enti locali non sono stati sottoposti ad esami. Posso affermarlo per alcune regioni che conosco: è stato fatto tutto con rigore.

MURMURA. Vorrei dire che questo provvedimento, dal punto di vista dell'ortodossia giuridica, presenta numerosi difetti. Ci troviamo però di fronte ad una «coda» della legge n. 285, ad un fatto eccezionale che siamo chiamati a chiudere. L'emendamento presentato dal Governo offre, sia pure con alcune carenze formali, la via di uscita.

Mi auguro che sia veramente l'ultima pagina di un brutto libro che abbiamo tutti scritto in questi anni. Ritengo che si debba esprimere voto favorevole all'emendamento; si deve però trarre da questa esperienza l'insegnamento a non fare leggi brutte come la n. 285 e soprattutto a controllare le competenze del Governo, delle regioni, degli enti locali quando applicano in maniera distorta le leggi che il Parlamento approva. Il Parlamento aveva deciso di non fare più assunzioni ma si trovò poi lo spiraglio dei progetti socialmente utili, attraverso i quali sono entrati nella pubblica amministrazione migliaia di giovani.

ACCILI. La legge n. 285 ha avuto applicazioni differenziate da regione a regione; è fatto che non deve meravigliare nessuno. Sappiamo che nelle regioni del nord ha avuto un tipo di applicazione diverso rispetto alle regioni meridionali. E anche un dato di fatto che all'interno delle amministrazioni siano intervenuti vagli più pesanti in alcune regioni e meno pesanti in altre. Quando si è poi arrivati alla cosiddetta prova di idoneità, le commissioni si sono comportate in maniera differenziata. Sono tutti dati da mettere nel novero delle cose storte che una legge storta ha determinato.

Non c'è niente da obiettare, nè può essere un argomento valido, con tutto il rispetto per l'amico Pavan, la storia di chi, essendosi trovato nella condizione di avere dovuto abbandonare i benefici della legge per altra forma di impiego, oggi ha ripensamenti. Credo che aggiungere un altro aspetto negativo in una legge di per sé negativa sia un fatto da evitare assolutamente, perchè non risolverebbe in nessun caso il problema. Il disegno di legge deve essere approvato così com'è.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GARIBALDI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, accetto integralmente l'emendamento presentato dal Governo e di conseguenza ritiro il mio emendamento. Il testo dell'emendamento del Governo è decisamente migliore rispetto a quello su cui abbiamo articolato la nostra discussione e nonostante sia migliore sarebbe stato meno arduo parlare contro che parlare a favore. Ciò è fuori discussione e le ragioni sono talmente evidenti che risulta difficile considerate non moralistiche le obiezioni che vengono fatte su questo disegno di legge.

Ho accettato di essere relatore di questo disegno di legge perchè non ho il «privilegio» di conoscere qualcuna delle persone coinvolte – nel bene o nel male – in questo provvedimento. Mi si può non credere ma questa è la verità ed è proprio per questo che mi considero ingiustamente coinvolto in un giudizio moralistico che secondo il mio parere nessuno ha titolo di esprimerlo. Conosciamo tutti la realtà della politica nel nostro paese e quindi non ci facciamo più illusioni.

BRUGGER. La dovremmo migliorare.

GARIBALDI, *relatore alla Commissione*. Ho voluto esprimere un parere favorevole sul provvedimento per rispettare la volontà prevalente di coloro che si sono fatti promotori di questa iniziativa e ribadisco in conclusione il parere positivo sul disegno di legge.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, onorevoli senatori, conosco il rigore morale, l'intelligenza e la professionalità con la quale il senatore Garibaldi dà il suo contributo ai lavori di questa Commissione e capisco anche i motivi umani e sociali che hanno ispirato la sua richiesta di allargamento. Sarebbe strano se affermassi di non condividere le sue motivazioni, tuttavia siamo alla svolta di una legge che per un verso ha funzionato bene e per un altro verso ha funzionato molto male. Siamo in presenza di alcune situazioni

- specialmente negli enti locali, lo dobbiamo riconoscere - che sono difficilmente riassorbibili.

Per quanto riguarda l'amministrazione statale - sia pure faticosamente ma con giudizio e serietà - stiamo inserendo questi giovani e devo dire che la prova complessiva finale è positiva. Nello stesso dipartimento della funzione pubblica vi sono parecchi giovani assunti in base alla legge n. 285 che sono esemplari per capacità e preparazione. Quindi l'operazione, pur non essendo stata molto felice, ha avuto degli effetti positivi.

Circa il merito del provvedimento, il senatore Schietroma non si sarebbe battuto come ministro della funzione pubblica per ottenere l'approvazione del Consiglio dei ministri nei termini in cui io l'ho riproposto con l'emendamento sostitutivo, se non avesse avuto l'intima e profonda convinzione di fare una cosa giusta. Questa intima, profonda convinzione nasceva dal fatto che la quasi totalità dei bocciati sono riferibili ad una amministrazione, quella dei beni culturali, in cui per le qualifiche che sono state attribuite ai giovani della legge n. 285, si richiedeva necessariamente da parte della commissione d'esame una prova tecnica di livello elevato. Sarebbe stato necessario preavvisare questi giovani al fine di farli preparare adeguatamente, in quanto gli esaminatori, tecnici del Ministero dei beni culturali, venuti da Roma, hanno preteso giustamente il possesso di tutte le cognizioni tecniche relative a quelle figure professionali che dovevano essere ricoperte. In quella occasione è stata riscontrata la carenze di preparazione e da ciò nasce la *ratio legis* del senatore Schietroma quando propone per un livello più basso un corso. Questo corso deve servire a mettere a seria prova la volontà di lavoro, la capacità professionale e la possibilità di acquisire le competenze tecniche necessarie.

È stato osservato che il corso costa e che sottrae all'attività amministrativa dello Stato, sia pure per un periodo limitato, del personale. Debbo sottolineare che in tutte le amministrazioni dello Stato sono previste delle voci di spesa per importi considerevoli. Per esempio, nell'amministrazione postale ogni anno, a richiesta non soltanto dei dirigenti dell'amministrazione ma soprattutto dei sindacati, c'è un programma di corsi per una progressiva specializzazione del personale nelle tecniche che mutano continuamente. Nel dipartimento della funzione pubblica vengono effettuati continuamente dei corsi, per esempio, per il personale stenografico, oppure per coltivare le lingue, cioè per il miglioramento qualitativo del personale dello Stato. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, nell'ottica che è stata tracciata proprio in questa Commissione, per assumere un suo ruolo ha bisogno di strutture che consentano non solo di effettuare i corsi per la dirigenza, che sono il fiore all'occhiello, ma anche corsi di formazione a livello più basso. Addirittura - mi sia consentito affermarlo - quando si è affrontato il problema del Mezzogiorno è stato sostenuto che una delle più grosse difficoltà del sud nasce dalla carenza di una classe burocratica di livello adeguato. È stata quindi messa in risalto la necessità di prevedere per il futuro il potenziamento delle strutture che dovranno servire per preparare una classe burocratica ad avere la capacità e la volontà necessarie per dirigere problemi difficili e complessi, come il superamento delle condizioni di depressione e di

sottosviluppo di vaste zone del Mezzogiorno. Non a caso nella legge speciale per la Calabria è stato previsto un finanziamento e un potenziamento notevolissimo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sezione distaccata di Reggio Calabria, sotto il duplice aspetto della classe burocratica locale del Mezzogiorno e dell'aiuto che l'Italia può dare ai paesi del Mediterraneo attraverso l'ampliamento dei corsi che già vengono svolti per i dirigenti dei paesi africani e del medio-oriente.

Questa è l'ottica nella quale ci muoviamo e in questa ottica è stato organizzato questo corso di quattro mesi. Mi auguro che sia efficace e che serva all'amministrazione pubblica per recuperare validamente dei giovani che, dopo avere avuto una lezione molto severa dalla vita, sono oggi - a mio giudizio - divenuti più maturi e molto più impegnati nelle loro responsabilità. Il mio auspicio è che si arrivi quindi ad un risultato positivo per la pubblica amministrazione.

La Commissione è già a conoscenza dei tre provvedimenti che sono stati presentati per la nuova occupazione giovanile: uno della funzione pubblica, un altro del Ministero del lavoro e il terzo del Ministro per il Mezzogiorno. In quella occasione la mia preoccupazione - in questa sede qualcuno ne ha parlato - era che con questi provvedimenti non venisse ripetuta nei suoi aspetti negativi la legge n. 285. Per quanto riguarda l'*iter* parlamentare di questi provvedimenti spero che vi sia da parte del Parlamento la volontà di evitare un simile risultato, in quanto molte volte si verifica che proprio durante l'*iter* parlamentare vengano apportate al testo presentato dal Governo delle modificazioni che turbano l'equilibrio o il raggiungimento di quei valori che tutti quanti riteniamo essenziali nella società di oggi.

Per queste ragioni prego gli onorevoli senatori di questa Commissione di accogliere l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo all'articolo unico.

PRESIDENTE. Vorrei informare la Commissione che ci è stato posto un problema tecnico. È stato proposto di sostituire al sedicesimo rigo dell'emendamento presentato dal Governo le parole «in un'unica qualifica iniziale» con le parole «nella qualifica iniziale». Volevo sapere se il Governo intende correggere il proprio emendamento in questo senso.

GASPARI, *ministro della funzione pubblica*. Signor Presidente accetto questa modificazione.

SAPORITO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, debbo sottolineare per onestà - con l'onestà con cui noi abbiamo svolto questa discussione - che esiste un'altra discriminazione per quei giovani che non hanno potuto partecipare, per cause a loro non imputabili, al concorso di idoneità. Sarebbe stato più logico che queste persone fossero state ammesse alla qualifica ispettiva come tutti gli altri, ma mi rendo conto che proporre questo emendamento comporterebbe una variazione di spesa e quindi una maggiore perdita di tempo. È solo per questa considerazione che rinunzio a presentare un emendamento che pure mi sembra giusto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

I contratti stipulati dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, nei confronti dei giovani in servizio alla data del 31 maggio 1984 che abbiano sostenuto e non abbiano superato l'esame di idoneità disciplinato dall'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonchè per coloro che per obiettive e documentate ragioni non abbiano potuto sostenere il predetto esame, sono prorogati di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I giovani di cui al comma precedente sono ammessi a sostenere un esame di idoneità, da espletarsi entro il predetto termine, per l'immissione nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, in un'unica qualifica iniziale della carriera immediatamente inferiore a quella per la quale non hanno superato la prova di idoneità.

Per l'immissione nei ruoli della carriera ausiliaria e degli operai comuni si osservano le vigenti norme per l'accesso alle relative qualifiche iniziali.

I requisiti per l'ammissione alla prova di esame o alla valutazione dei titoli, le modalità di svolgimento delle stesse nonchè l'unica qualifica iniziale della carriera immediatamente inferiore saranno determinate, per ciascuna amministrazione, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente.

Nei confronti dei giovani che conseguano l'idoneità nella prove di esame e nella valutazione dei titoli previste nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 maggio 1984, n. 138; tra gli enti di cui al primo comma dell'articolo 5 della medesima legge devono essere compresi gli istituti zooprofilattici.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai giovani soci di cooperative, di cui all'articolo 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Le disposizioni richiamate nel quinto comma del presente articolo si applicano anche ai giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, in data successiva al 31 marzo 1980, che siano stati comunque ammessi a sostenere gli esami di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Ricordo che a questo articolo è stato presentato un emendamento interamente sostitutivo da parte del Governo, che ha poi accol-

to una modifica formale proposta dal senatore Saporito. Ne do lettura:

Articolo unico.

I giovani, anche soci di cooperative, assunti dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni - in servizio alla data del 31 maggio 1984 - che abbiano sostenuto e non abbiano superato l'esame di idoneità disciplinato dall'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, o che per obiettive e documentate ragioni non abbiano potuto sostenere il predetto esame, sono ammessi, previa domanda da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partecipare ad un esame di idoneità, da sostenere al termine di appositi corsi di formazione della durata massima di quattro mesi, per l'immissione nei ruoli delle rispettive Amministrazioni nella qualifica iniziale della carriera immediatamente inferiore a quella per la quale non hanno superato l'esame di idoneità. A tal fine, nei confronti dei giovani in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati fino all'espletamento delle operazioni relative al corso di formazione e all'approvazione della relativa graduatoria.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente, saranno individuate le qualifiche iniziali delle carriere interessate nonchè saranno stabilite la durata del corso e le modalità di svolgimento dello stesso e dell'esame finale.

I giovani che conseguono l'idoneità nelle prove di esame previste nel presente articolo, sono collocati in ruolo, anche in soprannumero, dopo l'ultimo degli idonei di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.33.

Al personale di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

I giovani ancora in servizio che non abbiano presentato la domanda o che non abbiano superato l'esame di cui al primo comma del presente articolo, cessano a tutti gli effetti il loro rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione rispettivamente allo scadere del trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge o alla data di approvazione della graduatoria.

Tra gli enti di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138, devono essere compresi gli istituti zooprofilattici.

BIGLIA. Intervengo per dichiarazione di voto. Alle motivazioni di principio, devo aggiungere che le osservazioni che ho fatto sul testo dell'emendamento non hanno trovato il minimo accoglimento. In particolare, sottolineo che la norma che consente la partecipazione a

questi corsi quadrimestrali anche a coloro che «non hanno potuto sostenere» tali esami lascia aperta la porta a discrezionalità da parte dell'amministrazione. Peraltro non esiste un provvedimento di ammissione che possa essere impugnato eventualmente dai controinteressati. Tale norma, quindi, mi sembra impropria.

Non mi pare sia stata regolamentata la situazione di giovani che, in servizio il 31 maggio, siano stati licenziati successivamente, nei cui confronti non ha senso la frase secondo la quale: «sono prorogati i contratti», visto che un contratto cessato non può essere prorogato.

Nota altresì che è rimasto il problema della qualifica iniziale. Infatti, anche avendo tolto la parola «unica», si parla sempre di qualifica «inferiore a quella per la quale non hanno superato l'esame», espressione che non può essere applicata a coloro che non hanno partecipato all'esame stesso.

SAPORITO. È la questione che ho sollevato poco fa, ma una eventuale modifica ci farebbe andare al Tesoro.

BIGLIA. Infine, sono del parere che i corsi quadrimestrali rappresentino un costo, perchè è vero che nella pubblica amministrazione si fanno dei corsi di miglioramento, come ci ha detto il Ministro, ma qui si fanno dei corsi per la retrocessione. Infatti questi giovani dovrebbero fare un corso per andare a coprire una qualifica inferiore a quella che attualmente ricoprono. Si tratta quindi di un corso anomalo, non inquadrabile nel principio che uniforma questi corsi e che costituisce una spesa aggravata, a mio avviso, rispetto al testo originario che aveva ricevuto parere favorevole da parte della Commissione.

PAVAN. Visto che non mi hanno convinto le osservazioni svolte dopo gli argomenti da me espressi poc'anzi, il mio voto sarà contrario.

BRUGGER. Rimangono in me le perplessità che ho esposto prima e pertanto mi astengo.

DE SABBATA. Con convinzione non completa, date le lacune che presenta anche l'emendamento del Governo e date le argomentazioni esposte dal collega Taramelli, diamo il nostro voto favorevole all'emendamento del Governo, in quanto consente di porre termine ad una vertenza che altrimenti continuerebbe a prolungarsi. Devo sottolineare come vi siano delle esclusioni che non avrebbero dovuto esserci.

SCHIETROMA. Il mio intervento era a sostegno dell'emendamento del relatore che è stato ritirato, ma già in quell'occasione avevo dichiarato come, di fronte alle difficoltà finanziarie che quell'emendamento comportava, fosse preferibile approvare il testo proposto dal Governo. Pertanto il mio voto sarà favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento del Governo tendente a sostituire interamente l'articolo unico del disegno di legge.

È approvato.

Risulta così approvato il disegno di legge, nel testo modificato del suo articolo unico.

I lavori proseguono in altra sede (ore 20); alle ore 20,40 vengono poi sospesi e sono ripresi alle ore 21,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa alla disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» (955), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa alla disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», già approvato dalla Camera dei deputati.

Proseguiamo la discussione, sospesa nella seduta del 14 novembre scorso.

TARAMELLI. Credo che la discussione generale questa sera sarà necessariamente breve e la cosa mi dispiace perchè avevamo concordato che con la discussione di questo disegno di legge si sarebbe completato il dibattito sulla relazione del provvedimento che avevamo avviato, in modo che si affrontasse complessivamente la materia anche in relazione ad eventuali giudizi di merito. Ebbene, credo che dovremo recuperare in modo ampio. Le misure in esame sono da noi considerate necessarie e devono essere prese con una certa rapidità. Ciò nonostante ribadiamo il fatto che dopo tre anni dall'approvazione della legge sull'editoria riteniamo necessaria una riflessione su tutta questa materia.

Infatti mi sembra che nel frattempo sia mutato il quadro del sistema dell'informazione nel suo complesso - e non solo per quanto riguarda la carta stampata - che continua ad andare avanti con processi di ristrutturazione, di trasformazione, di rinnovamento tecnologico, anche se in questo periodo sono venute a mancare alcune voci. Rimangono anche i problemi di carattere finanziario che hanno come risolto la garanzia del pluralismo delle opinioni nella libertà di stampa. Inoltre credo che non sfugga a nessuno che il panorama deve essere completato per quanto riguarda il peso che nell'informazione ha assunto in questi ultimi anni la televisione come strumento di comunicazione di massa.

Per le suddette ragioni credo che valga la pena riprendere questo discorso anche con una lettura critica di tale disegno di legge, pur considerando piuttosto urgenti le modifiche con esso proposte.

A proposito poi dei mutamenti degli strumenti di informazione non penso si possa ignorare la discussione che è in corso in questi giorni a proposito delle televisioni private, visto che il relativo decreto-legge è stato considerato illegittimo da parte dell'altro ramo del Parlamento. Rimane però il fatto che ai discorsi di carattere generale va poi aggiunto

l'intervento della magistratura con il famoso «decalogo» che non sto qui adesso a commentare.

Mi sono permesso di fare queste osservazioni ritenendo necessaria la ripresa del dibattito in tale materia non solo qui in Commissione, ma in sede più ampia per aprire un confronto anche con il rappresentante del Governo. In tale sede si potrà tentare di arrivare a una conclusione formulando gli indirizzi per una riformulazione complessiva del settore della carta stampata e della televisione.

Sulle modifiche che vengono proposte mi sembra che siano state avanzate alcune riserve, una delle quali è stata quella avanzata dal garante circa il diritto di voto. Credo che tale questione vada di nuovo valutata, ma non intendiamo presentare emendamenti questa sera. Vi è poi un secondo problema che, secondo noi, è stato giustamente risolto dall'altro ramo del Parlamento riguardante la pubblicità e il relativo tetto. Infine vi è una terza questione sollecitata da più parti concernente le rivendite e a tale riguardo presenteremo, quando si passerà all'esame degli articoli, un emendamento perchè riteniamo che l'estensione introdotta dalla Camera sia eccessiva rispetto a questa categoria che non deve essere corporativa, ma deve essere in qualche misura tutelata.

Inoltre, proprio in base alla relazione del garante, abbiamo avuto conoscenza dell'intervento della società Gemina in ordine all'assetto proprietario del «Corriere della sera». Mi è parso infatti che generalmente si sia espresso un parere favorevole per questo intervento perchè risolve le questioni della gestione di una testata molto rilevante nell'ambito dell'informazione nel nostro paese. Avemmo occasione fin da allora di sollevare il problema relativo alle componenti della società Gemina, in quanto di essa fa parte anche la Mediobanca con una serie di altri soci.

Le notizie di questi ultimi giorni, anzichè tranquillizzarmi, mi pare che accentuino questi dubbi e queste perplessità perchè, se ho ben capito, sembrerebbe che si stia ristrutturando la composizione dei soci con un peso maggiore di alcuni proprietari di altre testate, quindi il problema della concentrazione rimane anche per quanto riguarda il «Corriere della sera». Io mi auguro che la soluzione sia buona, però noi abbiamo il dovere di controllare che, attraverso questa operazione che all'inizio sembrava corretta, non si giunga a rimettere tutto in discussione creando una concentrazione nelle mani di chi ha già in questo settore quote non trascurabili. Non ho altro da aggiungere, pur mantenendo la richiesta di riprendere in maniera ampia la discussione tenendo conto che il quadro, in tre anni, è profondamente, se non radicalmente, mutato rispetto a quella legge che diede una risposta ai problemi urgenti del mondo della carta stampata.

SAPORITO. Signor Presidente, noi, come Gruppo della Democrazia cristiana, abbiamo presentato degli emendamenti a questo disegno di legge, alcuni dei quali sembrano ripristinare situazioni preesistenti e lo abbiamo fatto sulla base di due considerazioni: la prima è che si tratta di una legge che non modifica il finanziamento dell'editoria, in secondo luogo perchè riteniamo che non sono venute meno le valutazioni che negli anni Ottanta ci portarono a porre alcuni obblighi di trasparenza.

Ci rendiamo conto che la pura e semplice trasposizione per altri anni della stessa impostazione si blocca un po', però avremmo preferito che eventuali innovazioni venissero fatte in un quadro d'insieme in cui ci fossero state altre cose, molte di quelle che il garante è venuto a dirci in questa Commissione. Il settore della carta stampata è delicato e riguarda direttamente la capacità di formazione della pubblica opinione; non siamo così ingenui da non capire certe modificazioni (il tetto o la modifica dell'articolo 14 per quanto riguarda la licenza degli edicolanti), ne abbiamo discusso col Sottosegretario e ne ha parlato la nostra collega Colombo Svevo, specie sulle disposizioni relative ai contributi alle riviste di particolare valore culturale. Ci rendiamo conto che sono tutti argomenti non neutri o tali da passare sotto banco; ci rendiamo altresì conto dell'urgenza di approvare questa legge molto attesa e perciò abbiamo limitato al minimo gli emendamenti che sottoponiamo all'esame della Commissione e del Governo, emendamenti che sono strettamente legati alla discussione svolta alla Camera e ad alcuni dubbi che già il relatore aveva posto in evidenza sull'argomento.

Il senatore Taramelli tenta di allargare il campo della materia, sollevando un problema al quale anche noi siamo molto sensibili, però tutto sta nell'accettare o meno l'ottica nella quale il provvedimento è stato impostato. Chi parla, fra l'altro, occupandosi dell'emigrazione, sarebbe tentato di dire che stiamo promettendo da tanti anni, soprattutto dopo la costituzione della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, ma qui non c'è niente di quello che noi e anche il Governo ha promesso, così come non c'è niente per quanto riguarda la legge n. 416 che quando approvammo sapevamo avere un valore transitorio, una funzione garantista, eccessivamente formalistica su cui ci fermammo con grande attenzione, proprio in questa Commissione, alla ricerca, tra Gruppi politici e Governo, di un equilibrio che fosse quanto meno possibile lesivo degli interessi generali che ogni Gruppo intendeva rappresentare in quella fase.

Alla luce di queste considerazioni abbiamo cercato di modificare il meno possibile il disegno di legge, limitandoci a quattro o cinque emendamenti, alcuni dei quali recano la firma anche del nostro capogruppo a significare che non è l'iniziativa di un singolo ma dell'intera Democrazia cristiana e come tali li portiamo all'attenzione non solo dei partiti della maggioranza, ma anche di quelli dell'opposizione e del Governo, pronti, naturalmente, a ritirare quegli emendamenti sui quali non dovesse trovarsi un accordo, con la speranza però che su quelli che riteniamo essenziali, addirittura riparatori di certe situazioni, ci sia la benevola attenzione del Governo e di tutti i Gruppi della maggioranza.

In particolare, per quanto riguarda il problema dei rivenditori, sono d'accordo che in un paese civile questa materia dovrebbe essere il più possibile liberalizzata, però nel nostro paese dobbiamo stare sempre molto attenti agli equilibri, anche delicati in cui si trovano certi settori economici. Non condivido le preoccupazioni che la Federazione unitaria dei rivenditori ha posto anche con accenti piuttosto forti, ma è chiaro che se la formulazione dell'articolo 14 resta uguale, usciranno fuori da questo mercato notevoli forze di lavoro che non si sa dove andranno a finire. Prego quindi i colleghi di voler considerare con

molta attenzione una formulazione che sia quanto più possibile liberalizzatrice del settore, tenuto conto degli interessi di conservare l'occupazione che la categoria ha espresso nei giorni scorsi. Altri emendamenti sono volti a ripristinare il tetto della pubblicità, cioè ritornando all'ultimo comma dell'articolo 12.

Si tratta, per quanto riguarda l'articolo 30 e il comma undicesimo, di togliere una parola che rende più semplice e più facile il ricorso alla locazione finanziaria per alcune imprese. Per il resto siamo pronti a confrontarci sugli emendamenti che altri colleghi hanno presentato o che vorranno presentare su questa materia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Leggo il parere espresso dalla 5^a Commissione permanente in relazione al disegno di legge n. 955 oggi al nostro esame:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminando il disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, per quanto di propria competenza, a maggioranza, non si oppone al suo ulteriore corso.

Infatti, ad avviso dell'estensore designato del presente parere, sarebbe stato più corretto prevedere una formale modifica dell'ultimo comma dell'articolo 11 al fine di specificare che la copertura per il triennio 1985-87 viene riferita all'accantonamento espressamente finalizzato alla copertura della normativa in esame, con un fondo di tre miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987.

Inoltre, sempre ad avviso dell'estensore designato del parere, la disciplina in esame meriterebbe un approfondimento ulteriore sotto il profilo fiscale al fine di valutare sia la coerenza dei trattamenti agevolativi previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 7 per le società che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani con le nuove linee di azione in materia di lotta all'evasione, sia eventuali profili di minore entrata per il bilancio dello Stato».

Questo parere sembra essere stato redatto dal relatore, senatore Carollo, una volta rimasto in minoranza nell'ambito della sua Commissione, giacchè esprime la propria valutazione dissenziente. Almeno io interpreto tale parere in questo modo.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il relatore, data l'ora tarda, non ha molto da aggiungere alla relazione introduttiva, anche perchè sono stati affrontati temi che esulano dallo specifico di questo disegno di legge, investendo la relazione del garante e una serie di altri problemi, come quello del rapporto tra la stampa e le televisioni e la sua soluzione: cose del resto ripetutamente auspiccate e che credo il Governo stia esaminando anche a seguito di recenti avvenimenti.

Per quanto riguarda gli emendamenti, mi esprimerò sugli stessi a mano a mano che esamineremo i singoli articoli.

Infine, non mi rimane che unirmi alla richiesta generale di una rapida approvazione del provvedimento oggi al nostro esame; e, se non vi fossero alcuni emendamenti, avrei personalmente chiesto di

approvare addirittura lo stesso testo del provvedimento licenziato alla Camera dei deputati. Mi rendo conto che alcuni emendamenti rispondono a reali esigenze e quindi non posso formulare tale richiesta.

Ripeto che, a mano a mano che saranno illustrati gli emendamenti, esprimerò il parere su di essi e mi auguro che possa concludersi al più presto l'*iter* procedurale di questo disegno di legge con l'approvazione finale.

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Rapidissimamente vorrei aggiungere alcune cose a quanto è stato detto nella discussione generale. Innanzitutto, sono d'accordo con la richiesta di discutere a suo tempo, quando la Commissione lo riterrà più opportuno, la relazione del garante, che è un importante problema che è stato sollevato da più parti, anche se non pertinente alla discussione del disegno di legge, cioè quello del «Corriere della sera», problema che viene in questo momento esaminato dagli uffici della Presidenza del Consiglio con la massima apertura, tenendo conto che questa soluzione è stata giustamente vista come una soluzione acconcia a risolvere il problema della gestione ormai giunta agli sgoccioli dell'amministrazione controllata e dei problemi connessi alla concentrazione. Al momento non siamo in grado di dare una risposta a questo riguardo, perchè sono in corso contatti informali, cioè attraverso richieste e risposte delle società interessate, circa le partecipazioni. In astratto i problemi che si pongono sono tre: il primo riguarda l'eventuale violazione dell'obbligo di ulteriori aumenti di capitale di società a partecipazione statale in imprese editoriali; e gli altri due che riguardano l'uno il versante Meta-Montedison e l'altro il versante Gemina-Fiat, cioè circa l'eventualità che si abbia un superamento del 20 per cento per connessione o Corriere-Messaggero, o Corriere-Stampa, o al limite tra tutti e tre i giornali. Ora, io svolgerò delle ipotesi assolutamente teoriche, ma sono ipotesi in relazione alle quali vengono svolti accertamenti, e non appena daranno un risultato si avranno delle conseguenze.

Sulla questione degli emendamenti permettetemi di segnalare, prima che si entri nella discussione specifica, che l'opinione del Governo - già espressa - aveva particolarmente sottolineato l'opportunità che il disegno di legge venisse approvato il più rapidamente possibile e quindi sperabilmente senza emendamenti. È chiaro che se la Commissione ritiene che vi siano delle cose importanti nelle quali la maggioranza si riconosce non resta che prenderne atto, anche se poi si tratterà di capire di cosa si tratta.

Vorrei segnalare che se sugli articoli 6 e 14 la Commissione ritiene veramente importanti le proposte che sono state presentate, chiederei la sospensione dei lavori per esaminare gli emendamenti con la necessaria cura. Il Governo ha presentato il testo dell'articolo 6 del precedente disegno di legge allo scopo di chiarire con interpretazione autentica una delle due possibili interpretazioni dell'attuale articolo 14 e in particolare quella che al Governo pare già più corretta oggi; e cioè che l'articolo 14 nella sua attuale stesura della legge del 5 agosto 1981, n. 416, non conferisce un'esclusiva agli edicolanti - persone fisiche - ma si limita a prevedere le condizioni di esercizio nel caso che ad essi sia data la

licenza. Il che quindi implica che la licenza possa anche essere data a persone giuridiche.

Poichè su questo punto è sorta una controversia, il Governo ha proposto al Parlamento di farsi carico di un'interpretazione autentica che chiarisca in modo netto e definitivo l'ammissibilità di licenze alle persone giuridiche.

Da quel poco che mi è parso di capire dal testo degli emendamenti presentati, in realtà questa interpretazione autentica trova dei consistenti dissensi o perchè viene seminegata o perchè viene negata del tutto, mantenendo una fortissima prevalenza, a dir poco, della titolarità alle persone fisiche. Ciò contrasta con gli indirizzi che il Governo condivide, quali sono quelli intesi ad assicurare agli utenti il massimo di possibilità di acquisto di giornali anche al di là di edicole, tutelando gli edicolanti, ma in realtà prendendo atto che questo mercato è asfittico e va aperto anche tenendo conto che le difficoltà che attraversa il mercato della carta stampata, accentuate dal proliferare delle varie televisioni private, devono trovare una risposta non nuova soddisfacendo l'antica richiesta di allargare le possibilità di vendita.

Questo è un punto di particolare importanza, quindi ove ci fossero orientamenti intesi a modificare il testo dell'articolo 6 del disegno di legge riterrai, proprio per ragioni di pura responsabilità, di chiedere la sospensione dei lavori per consentire al Governo di esaminare con cura queste proposte di modifica.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti mi potrò esprimere quando li esamineremo specificatamente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«È vietata l'intestazione a società fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle società editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società editrici stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società editrici di giornali quotidiani».

La lettera *c*) del settimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituita dalla seguente:

«*c*) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, nonchè degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa».

BIGLIA. Faccio una dichiarazione di voto valida per tutti gli articoli. A mio modo di vedere questo disegno di legge, nel testo che ci perviene dalla Camera, ha notevoli manchevolezze e soltanto l'urgenza di arrivare alla sua approvazione definitiva, con le provvidenze che contempla per la stampa ed in particolare per i quotidiani, induce a votarlo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n.416, aggiunto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1983, n. 137, è sostituito dal seguente:

«Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo è nullo. È parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società intestatarie di azioni o quote di società editrici nelle ipotesi in cui l'assetto della proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto comma del precedente articolo».

È approvato.

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n.416, è sostituito dal seguente:

«Le società con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di società editrici di giornali quotidiani o di società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1 l'intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile è parificata all'intestazione a persone fisiche.

Le società con azioni quotate in borsa di cui al primo comma non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere *c)* e *d)* del settimo comma dell'articolo 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto nell'assemblea di approvazione del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi più del cinque per cento del capitale sociale.

Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle società che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e

pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136».

È approvato.

Art. 4.

Il comma ottavo dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n.416, è costituito dal seguente:

«Sono puniti con le pene stabilite dal sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che, nonostante il formale invito a provvedere da parte del servizio dell'editoria, violano le disposizioni di cui ai primi undici commi dell'articolo 1 e di cui all'articolo 11 della presente legge. Sono soggetti alle stesse pene gli amministratori delle società titolari di azioni o quote di società editrici che comunque controllino, direttamente o indirettamente, società editrici, che non trasmettono alle imprese di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci, malgrado il formale invito da parte del servizio dell'editoria».

È approvato.

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«I bilanci delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito presso il registro nazionale della stampa, su tutte le testate servite dall'impresa di pubblicità che produce il bilancio».

Il quarto comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«La concessionaria di pubblicità che, a norma dell'articolo 1, settimo comma, controlli una impresa editrice o che sia controllata da una impresa editrice o da una persona giuridica o fisica che controlli una impresa editrice non può esercitare l'esclusiva pubblicitaria per giornali quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il venti per cento della tiratura globale dei quotidiani nell'anno solare precedente».

Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è soppresso.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dei senatori Saporito e Mancino che tende a sopprimere l'ultimo comma.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Al secondo comma dell'articolo 5 si fa riferimento al settimo comma dell'articolo 1 della legge n. 416 del 1981, tuttavia per me si tratta dell'ottavo comma. Si vede che gli elaboratori hanno tenuto conto solo del testo originario che successivamente ha visto l'introduzione di un altro comma in base all'articolo 1 della legge 30 aprile 1983, n. 137 che nel testo originario nella legge n. 416 non poteva apparire.

Questo impone che il riferimento sia fatto all'ottavo, non al settimo, comma dell'articolo 1 della legge n. 416 del 1981 e questo risulta anche nello stampato della *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1981.

AMATO, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Non c'è scritto «come modificato» anche perchè i riferimenti interni alla legge n. 416 in altri articoli del disegno di legge sono riferiti al provvedimento così come era dall'inizio.

PRESIDENTE. Il riferimento è a quel testo senza le modificazioni. Questi riferimenti servono al lettore di quella legge perchè possa vedere dove la modifica è caduta; se poi è stato inserito un altro comma è cosa estranea al nostro problema.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Se la Commissione ritiene così, non insisto sulla questione.

SAPORITO. Per quanto riguarda l'emendamento presentato da me e dal senatore Mancino si tratta del ripristino del tetto così come era previsto nel vecchio articolo 12, settimo comma, della legge n. 416. L'emendamento sopprime l'ultimo comma dell'articolo 5 in discussione il che significa ripristinare il settimo comma con il tetto del 15 per cento.

DE SABBATA. Intervengo perchè considero questa proposta molto pesante e, se ho ben capito, è una di quelle proposte alle quali il collega Saporito annette grande importanza, perchè ha ottenuto la firma di Mancino che attesta il peso che si deve dare alla proposta stessa. La Camera ha voluto ripristinare l'appoggio che la pubblicità può dare alla stampa nel momento in cui quest'ultima ha grande necessità di finanziamenti. Il senatore Saporito vuole difendere certi interessi delle società di pubblicità che preferisce certamente a quelle dei giornali; le società, una volta spartita una certa disponibilità di mercato, non intendono modificarla, perchè i giornali non hanno più alcun potere contrattuale dal momento che esiste questo tetto mentre possono recuperarlo se questo tetto viene abolito visto che si riaccende la concorrenza fra le varie pubblicità.

Questo era un punto che ritenevo acquisito nel rapporto aperto tra gli interessi della stampa che io considero, per ragioni di democrazia, preminenti rispetto agli interessi della pubblicità.

Quindi non siamo assolutamente disposti a consentire il passaggio di una norma di questo genere. Risponderemo alla pesantezza con la pesantezza: o l'emendamento viene ritirato, e possiamo anche discutere sul resto dell'articolato, oppure prendiamo da adesso per buona la

dichiarazione del Governo, il quale ha detto di voler riflettere sulla modificazione di questo articolo.

Anche io, pur avendo presentato un emendamento, sono disponibile alla discussione, perchè il mio emendamento coinvolge molte questioni.

L'articolo 6, infatti, comporta problemi di carattere costituzionale, di trattamento di diritti o comunque di attese di situazioni sociali ed economiche acquisite. Quindi, poichè il testo non può rimanere nella sua veste attuale, e poichè ci troviamo di fronte a degli scogli di questo tipo, ripeto: o viene ritirato l'emendamento presentato dai senatori Saporito e Mancino, o noi useremo tutti i mezzi a nostra disposizione per impedire che questo emendamento venga approvato.

SAPORITO. Non possiamo ritirare il nostro emendamento.

BIGLIA. Io non vorrei interpretare male il significato del settimo comma dell'articolo 12, il quale recita: «È fatto divieto alle imprese concessionarie di pubblicità di concedere, e agli editori di giornali di accettare, i minimi garantiti di gettito pubblicitario o anticipazioni su tale gettito che complessivamente superino del quindici per cento gli introiti pubblicitari effettivi dell'anno precedente. Ai fini del computo di tale aumento, non viene tenuto conto delle variazioni del gettito pubblicitario derivanti dalle variazioni delle tariffe praticate dai giornali. Nel caso di minimi garantiti o di anticipazioni nel primo anno di pubblicazione di un quotidiano che superino gli introiti pubblicitari effettivi, l'eccedenza deve essere recuperata nell'anno successivo. In caso di violazione, la testata decade immediatamente da tutte le agevolazioni e da tutti gli incentivi previsti dalla presente legge e la concessionaria è punita con la multa pari alla differenza fra la somma erogata e gli introiti effettivi dell'anno precedente e comunque non inferiore ai dieci milioni di lire».

PRESIDENTE. La finalità dell'emendamento è di far rivivere questo testo.

BIGLIA. A mio modo di vedere, la finalità di questa norma è quella di evitare che una società pubblicitaria finanzia una pubblicazione al di là di un certo limite che, per il primo anno, non è determinato, ma è previsto un meccanismo di conguaglio subito dopo; poi, per gli anni successivi, dà questo termine di riferimento; quindi è consentito un incremento nell'anticipare o nel garantire il minimo, la qual cosa, però, non impedisce che il gettito di pubblicità per l'anno successivo possa andare anche oltre questo limite; cioè, il 15 per cento non segna affatto un limite all'apporto di pubblicità che la società può dare al giornale, segna soltanto un limite all'operazione di finanziamento. Si tratta di una norma opportuna. Tuttavia, per le motivazioni che ho già espresso, mio malgrado, a causa della necessità ed urgenza di arrivare al varo di questo provvedimento, mi troverò costretto a non votare a favore di questo ripristino.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Il mio parere non è molto favorevole a questo emendamento, perchè il tetto del 15 per cento è una

limitazione di fatto alla concorrenza tra le società pubblicitarie, ed impedisce l'espansione pubblicitaria proprio nel momento in cui i giornali hanno maggior bisogno di questo apporto.

Mi rendo, però, conto anche di una ragione che può aver determinato la presentazione di questo emendamento: e, cioè, evitare una esplosione immediata nel momento in cui si va discutendo anche dei rapporti tra società concessionarie di pubblicità e televisioni.

Si potrebbe, forse, aumentare il tetto del minimo garantito, con il che rimarrebbe in un certo senso ferma la filosofia della legge n. 416. Si verrebbe incontro alle società editrici e non si creerebbe uno scompenso, fermo restando l'impegno, che il Governo dovrebbe assumere, di rivedere la materia contemporaneamente alla riforma della televisione, cioè insieme al provvedimento che si dovrebbe studiare e che si auspica venga emanato al più presto, affinché si risolveva il problema dei rapporti tra televisioni libere e televisioni di Stato.

Questo aumento del tetto potrebbe risolvere, a mio avviso, la questione senza ricorrere a posizioni ultimative e radicali.

PRESIDENTE. Forse, data la delicatezza della materia, sarebbe opportuno sentire, su questa proposta di mediazione del relatore, il parere dei vari Gruppi.

La proposta del relatore è di elevare il tetto reintroducendolo nell'articolato.

Si tratta di un aspetto molto delicato, per cui vorrei sentire il pensiero dei colleghi.

JANNELLI. Non ritengo assolutamente necessario ed utile approvare un emendamento di questo genere, sia pure corretto dai suggerimenti del relatore.

Noi socialisti, per principio, siamo contrari a emendare il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. Ritoccare, infatti, questi equilibri così delicati, con dei suggerimenti di emendamento che possono anche sconvolgere questi assetti, credo potrebbe risultare pericoloso.

Per cui ribadiamo ancora che per principio noi non vorremmo che il testo pervenutoci dalla Camera fosse modificato; solo in questo modo potremmo dare un segnale concreto perchè questo disegno di legge possa essere immediatamente attuato. Infatti se non difendessimo fino in fondo questo nostro atteggiamento ci troveremo poi a dover discutere gli altri emendamenti che il senatore Saporito ci ha proposto e su cui c'è una divergenza molto più radicale. Pertanto proporrei che il presentatore degli emendamenti, sia pure con il conforto del proprio capogruppo, ritiri gli stessi perchè non sono assolutamente utili.

SAPORITO. Potremmo anche accantonare il presente emendamento, ma ce ne sono altri - lo dico ai colleghi socialisti e a quelli del Partito comunista - circa i quali non possiamo accogliere il vostro invito a ritirarli. Se volete possiamo accantonare questo emendamento per riaprire la discussione sulla proposta del senatore Murmura, ma sugli altri chiediamo l'adesione dei Gruppi della maggioranza. Magari uno solo, ma un emendamento ci sarà: su quello non possiamo cedere.

BRUGGER. Intanto possiamo accantonare questo articolo.

GARIBALDI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni accantoniamo quindi l'articolo 5 del disegno di legge.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini in terzo grado. È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi. L'affidamento in gestione è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile».

Dopo il sesto comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto il seguente comma:

«L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione».

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti dal senatore Saporito.

Il primo tende a sostituire il primo comma con il seguente:

Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 è sostituito dal seguente: «L'esercizio della rivendita fissa di cui al comma precedente può essere svolto unicamente e direttamente dal titolare persona fisica, o dai suoi familiari o parenti o affini in terzo grado o attraverso la collaborazione di terzi anche mediante l'affidamento in gestione. Non è consentito l'esercizio di più di una rivendita ed è vietato il rilascio dell'autorizzazione di rivendita a persone giuridiche. I titolari possono per l'esercizio della loro attività unirsi in forma cooperativa».

Il secondo tende a sopprimere il secondo comma.

Il terzo tende a sostituire, al secondo comma, le parole: «anche a persone giuridiche» con le parole: «anche a persona giuridica solamente in una definita e univocamente individuabile ubicazione».

È stato inoltre presentato un emendamento dai senatori De Sabbata e Taramelli tendente a sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«L'autorizzazione per la rivendita di giornali quotidiani e periodici è rilasciata esclusivamente a persone fisiche.

Le rivendite in esercizio all'interno delle stazioni delle ferrovie dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge entrano a far parte dei piani comunali di commercio con facoltà dei comuni di considerarle anche in soprannumero rispetto ai criteri fissati dalla regione.

Il Comune rilascia l'autorizzazione per le rivendite di cui al comma precedente a favore dei soggetti titolari all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, compresi i titolari persone giuridiche. L'autorizzazione è rilasciata anche ai titolari comprese le persone giuridiche, che ottengono successivamente il rinnovo della concessione da parte delle ferrovie dello Stato.

Le rivendite e le autorizzazioni nei locali delle ferrovie dello Stato che non sono contemplate nei due commi precedenti sono rilasciate esclusivamente a persone fisiche e secondo i piani e i regolamenti comunali senza particolari deroghe».

SAPORITO. Signor Presidente, i nostri emendamenti sono subordinati l'uno all'altro. Quindi comincio da quello più lontano dal testo che prevede la soppressione del secondo comma dell'articolo 6 del disegno di legge e il ritorno alla legislazione già esistente che limita alle persone fisiche la possibilità di rilascio delle concessioni per la rivendita di giornali.

Vi è poi l'emendamento più lungo, anch'esso in via subordinata. In tale caso si salvaguarda la posizione delle cooperative di rivendita, però in effetti si conferma il divieto previsto dall'articolo 14 della legge n. 416 per tutelare la posizione della persona fisica rivenditore di giornali, così come chiedono le Confederazioni CGIL-CISL-UIL.

Infine il terzo emendamento è quello che in un certo senso viene più incontro all'esigenza di liberalizzazione, ma con delle garanzie a favore della distribuzione esistente. Infatti, così come ha letto il Presidente, esso tende a sostituire le parole «anche a persone giuridiche» con le parole «anche a persona giuridica solamente in una definita e univocamente individuabile ubicazione». Esso tende infatti ad equilibrare l'attuale struttura con eventuali altre persone giuridiche che ovviamente possono essere titolari della concessione, a norma del principio della liberalizzazione contenuto nello stesso articolo 6.

Al presentatore è indifferente quale dei tre emendamenti si voglia preferire, anche se forse è il terzo emendamento quello che più si avvicina alle posizioni illustrate dal Sottosegretario.

DE SABBATA. Con il nostro emendamento non solo si vuole accettare la modifica introdotta dalla Camera per cui le persone giuridiche possono essere indifferentemente titolari di concessioni di rivendita, ma si vuole tentare di porre fine all'incertezza determinata dai rapporti che corrono in situazioni particolari tra i poteri locali e il potere organizzatorio di soggetti che ritengono di non essere subordinati alla necessità dell'autorizzazione, come nel caso delle rivendite in

esercizio all'interno delle stazioni ferroviarie. Infatti è accaduto che in alcuni casi i comuni abbiano rilasciato le relative autorizzazioni alle persone fisiche preposte dai concessionari alle rivendite, determinando vertenze sia di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria sotto il profilo del lavoro, sia di fronte all'autorità amministrativa sotto il profilo dell'invalidità dell'autorizzazione e dei suoi effetti.

A questo punto ritengo che sia opportuna una norma di legge che disciplini tutta la materia, e che determini anche un passaggio da un regime di fatto che merita in qualche modo di essere difeso (perché intanto rappresenta una situazione che soddisfa non solo gli operatori del commercio, ma anche gli utenti), e che d'altra parte si preoccupi di fornire una motivazione ad una disciplina particolare che, ove non l'avesse tale da farla assurgere a principio dell'ordinamento giuridico, sarebbe lesiva della competenza regionale riconosciuta nella materia commerciale.

Questo è il tentativo del presente emendamento nel quale viene soppressa ogni possibilità di rivendita di giornali, quotidiani o periodici, alle persone giuridiche; ma su questo potremmo anche intenderci, nel senso di lasciare che abbia vigore il vecchio testo che, alla lettera *d*) dell'articolo 14 più volte richiamato prevede che le grandi catene di rivendita possano vendere questi giornali, anche se l'argomento è oggetto di una profonda contestazione. Noi preferiamo questa nuova versione, ma comprendiamo che la cosa è discutibile sia dal punto di vista dell'opportunità che da quello della legittimità costituzionale.

A questo punto l'emendamento che ho presentato, pur valido nel suo complesso, forse deve avere qualche modificazione nel senso che se si parla di stazioni delle Ferrovie dello Stato bisogna comprendere, credo, anche le ferrovie in concessione, anche le metropolitane, gli aeroporti e le autostrade. A questo punto si potrebbe pensare anche ad un'altra disciplina, cioè a stabilire addirittura l'esclusione di questa serie di rivendite dalla disciplina normale del commercio; non è, insomma, che noi siamo schierati decisamente verso una forma o un'altra; il criterio generale mi sembra essere quello di lasciare in piedi una distribuzione capillare che soddisfa il pubblico e rappresenta una tradizione nel nostro paese, che non mi sembra opportuno toccare, e invece disciplinare, anche per porre fine alle numerose incertezze e vertenze che in materia si sono determinate, proprio le rivendite che sono nelle situazioni particolari di cui ho detto.

JANNELLI. Ho letto gli emendamenti presentati dal senatore Saporito, il quale, a me sembra, si è accanito in modo particolare contro l'articolo 6. Dico subito che i nostri dubbi sono di carattere costituzionale. I soggetti che possono operare sul piano del commercio sono sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Non comprendiamo come si possa limitare soltanto alle persone fisiche un tipo di commercializzazione della carta stampata; non lo capiamo, non arriviamo a comprendere come questo si inquadri nei nostri principi costituzionali. Poi c'è, come diceva il senatore De Sabbata richiamandola nel suo emendamento, una competenza anche delle regioni. E allora: se noi dovessimo ritenere questa legge sull'editoria come legge-quadro (ché tale potrebbe essere considerata) non so come questa possa

impedire che persone giuridiche possano avere la possibilità di attivare un'azienda commerciale per la commercializzazione, appunto, della carta stampata. Qui ci sono due aspetti di costituzionalità che noi non arriviamo a comprendere perchè si può disciplinare il commercio, anche se il settore è di competenza delle regioni, ma non si può assolutamente dire alla regione che deve privilegiare determinati soggetti in odio ad altri. Deve essere lo Stato, con la sua legge-quadro - e questa non è legge-quadro - a dare delle direttive e dei criteri direttivi, ma non può assolutamente scendere in questi particolari che sono propri del soggetto che deve legiferare nel dettaglio, cioè la regione, in una materia così delicata qual è il commercio. Ma se andiamo ad esaminare ancora il primo emendamento del senatore Saporito, ci accorgiamo che egli prevede anche l'affidamento in gestione a terzi. Perchè si era escluso l'affidamento a terzi? Perchè dietro questo si poteva nascondere l'illecita commercializzazione delle licenze e delle autorizzazioni, altrimenti non si capirebbe come la Camera si sia orientata nel senso indicato. Certamente su questo punto ci sarebbe molto da discutere, ma vediamo un po' meglio le cose. Il senatore Saporito, che poi è un fine cultore di diritto costituzionale, comprende che ci sono dei problemi concernenti le famose cooperative - parliamone con chiarezza e lealtà - che hanno molti punti di vendita e allora, ritenendo che si possa cadere non dico nel tranello, ma almeno nell'equivoco, egli dice: i titolari possono, per l'esercizio della loro attività, unirsi nella forma cooperativa. Il senatore Saporito capisce perfettamente che questa frase è quanto meno superflua in quanto non potrà davvero essere lui a impedire che i gestori delle rivendite si uniscano in cooperative, ma qui non è in discussione il fatto successivo della riunione in cooperativa dei gestori, bensì colui che è il soggetto passivo dell'autorizzazione e cioè la cooperativa deve identificarsi nel soggetto giuridico, nella persona giuridica. Quindi non è l'esercizio in sé che a noi interessa, è il soggetto a cui sia data l'autorizzazione. Ella, senatore Saporito, non può assolutamente sostenere ciò che afferma nella parte finale del suo emendamento. Infatti, ritengo che ella abbia affermato un principio, un fatto superfluo ed inutile, ma la verità è che si oppone - e non so se con lei anche il Gruppo della Democrazia cristiana - a che delle persone giuridiche possano gestire il commercio della carta stampata. E poichè ella ha di fronte alcuni ostacoli, che le sono stati anche prospettati in precedenza, propone un ulteriore emendamento all'articolo 6 che è assolutamente peggiorativo, giacchè ritiene che possano essere sopite tutte le preoccupazioni sostituendo le parole «anche a persone giuridiche» con le altre «anche a persona giuridica solamente in una definita e univocamente individuabile ubicazione». In definitiva, si potrebbe costituire una società o una cooperativa per gestire una sola rivendita. Senatore Saporito, credo o che siamo fuori dalla realtà, o che ad un certo punto abbiamo perso completamente la bussola, perchè non ritengo assolutamente possibile che una società si costituisca per gestire una sola rivendita. Sarebbe un'assurdità sul piano economico ed anche, mi permetta, sotto il profilo giuridico!

Quindi, tutto il privilegio che ella vuole concedere alle persone fisiche non può reggere ad un'attenta disamina sotto il profilo costituzionale e sotto quello dell'opportunità.

Per questi motivi il mio Gruppo non voterà nessuno degli emendamenti da lei proposti, dal più lontano a quello più vicino al contenuto del testo del provvedimento oggi al nostro esame.

E veniamo all'emendamento proposto dal collega De Sabbata. Sa bene qual è la stima che ho per lei, però nella prima parte del suo emendamento cade nello stesso vizio in cui or ora ho tentato di dimostrare essere caduto il senatore Saporito, giacchè si privilegiano le persone fisiche rispetto a quelle giuridiche. Invece, quello che prendo di positivo dal suo emendamento è il fatto di considerare queste autorizzazioni nelle stazioni ferroviarie e - come ella stessa ha ammesso - anche nelle...

SAPORITO. Senatore Jannelli, dica chiaramente che è contrario anche a questo emendamento.

JANNELLI. Non è vero, tanto che in questo momento stavo mettendo in luce un aspetto positivo che poteva essere in seguito apprezzata da tutti i colleghi presenti, e cioè quella di considerare queste autorizzazioni in esercizio all'interno delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti, delle stazioni metropolitane, eccetera, in soprannumero rispetto ai criteri fissati dalle regioni, perchè così potremo venire incontro eventualmente anche alle esigenze di coloro che aspirano, come persone fisiche, ad ottenere un'autorizzazione e che non possono averla perchè vi è ormai una saturazione nella concessione delle autorizzazioni stesse, che solo in parte sono state date alle persone giuridiche.

Questo potrebbe essere uno spunto per un'ulteriore discussione.

Senatore De Sabbata, il gioco non vale la candela. Le dico con molta franchezza - e ripetendo ancora una volta quanto ho già detto in precedenza - che il Gruppo socialista non ritiene utile e opportuna alcuna modifica al testo del provvedimento al nostro esame, per cui, pur ritenendo che questa normativa possa essere rivista - e del resto lei stesso ha fatto riferimento anche a ciò - per quanto concerne i punti di vendita in determinate stazioni ferroviarie, aeroporti, eccetera, credo che non si possa neanche accedere alla formulazione dell'emendamento proposto dal senatore De Sabbata.

GARIBALDI. Signor Presidente, non ho ben capito il punto centrale della discussione perchè non ho un'approfondita conoscenza di diritto costituzionale, e quindi nel mio intervento sarò breve ed anche più elementare.

Innanzitutto, non colgo il significato logico degli emendamenti alternativi che ci propone il collega Saporito; e mi spiego partendo dall'emendamento che riguarda la soppressione del secondo comma dell'articolo 6. Quel comma è stato introdotto per chiarire una situazione equivoca in funzione della quale c'è stato del contenzioso giudiziario risolto in maniera favorevole alla situazione attuale. Quindi, la soppressione di quel comma, così come ci suggerisce nel secondo emendamento il senatore Saporito, di fatto lascerebbe la situazione com'è, una situazione consolidata per il passato e sanzionata anche da provvedimenti di carattere amministrativo che autorizzano gli attuali

affidatari del servizio di rivendita dei giornali alla gestione esclusiva di tale servizio in termini contrattuali e in termini convenzionali. Quindi, rimarrebbe tutto come prima, cioè in una situazione di confusione già peraltro definita o in essere con una certa legittimità di carattere normativo, contrattuale, convenzionale: non so bene come potrei definirla in termini corretti.

Il primo emendamento, e cioè la sostituzione del primo comma, che tende a dilatare e a prospettare, contrariamente a quanto stabilito dalle norme attuali, una sorta di subappalto, lascia vivere il secondo comma e quindi si chiarisce quella situazione equivoca che direi è auspicata per ragioni che stanno al di sopra di noi e che nessuno ha ancora pronunciato. Lasciando vivere il secondo comma, ripeto, non si pongono altri problemi.

Infine, con il tetto del terzo emendamento, c'è una limitazione dell'esistente negando, qui forse viene fuori il discorso dell'illegittimità costituzionale, alle persone giuridiche la facoltà di esercitare la concessione e l'esercizio della vendita. Non colgo la logica di questi tre emendamenti; francamente se dovessi esprimermi lo farei in favore del primo, ancorchè sempre in termini discorsivi, non certo per prendere una posizione politica che rimetto ovviamente alle argomentazioni del Governo.

L'emendamento De Sabbata e Taramelli mi sembra che cada nell'errore, che si vorrebbe esorcizzare, di formulare una norma finalizzata a risolvere una situazione particolare; francamente non mi pare sia coerente con l'ordinamento o è qualcosa che non ha una immagine consona a un provvedimento legislativo.

In ogni caso ripeto che mi rimetto alle considerazioni del Governo.

AMATO, sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio. Trovo conferma dalla discussione ampia ed approfondita che si sta svolgendo del fatto, che se ci si imbarca nella strada degli emendamenti, si pongono problemi che esigono una riflessione e impedirebbero al Governo di prendere posizione in questo momento.

Visti gli emendamenti trovo conferma della opportunità di mantenere il testo della Camera; se c'è un'esigenza giustissima che gli edicolanti hanno posto è quella di non essere massacrati da questa precisazione, per le cooperative da un lato e per la stessa grande distribuzione dall'altro, prevista teoricamente dal comma precedente dell'articolo 14 ma di fatto handicappata dalla gestione del potere di autorizzazione quando questa divenga possibile per tutti questi soggetti. Come si fa a impedire il massacro? Rimettendo, come del resto già prevede la legge, ma si può porre a verbale, al Governo la possibilità di precisare il problema con norme regolamentari ulteriori e coerenti con quanto già dice la legge che prevede che le autorizzazioni siano rilasciate in conformità con i piani comunali predisposti sulla base di criteri fissati dalle regioni.

Questo è già scritto nella legge e non ci sarebbe bisogno di aggiungerlo; attenendosi ai piani comunali dovrebbe essere escluso che la «Standa» possa essere abilitata a porre un punto di vendita laddove c'è un'edicola esattamente fuori dalla porta perchè è impensabile che

un piano comunale contempra un'ipotesi del genere. Questo è un criterio di tutela e non ha senso immaginare che una persona giuridica debba avere una autorizzazione sola o anche che ne debba avere una per ciascuno dei punti di vendita. Questa autorizzazione è condizionata ai piani comunali e questo tutela a sufficienza le esigenze legittime degli edicolanti.

Torno a dire che se i proponenti ritengono di mantenere i loro emendamenti, proprio per senso di responsabilità, sono costretti a nome del Governo a chiedere la sospensione dei lavori.

BIGLIA. Volevo avere un chiarimento. Quando nel testo della Camera si parla di licenza a persona giuridica, nel caso di abbinamento con altri settori merceologici l'abbinamento è usato nel senso letterale proprio che limiterebbe la portata della norma il che significherebbe un solo altro genere?

DE SABBATA. Di fatto significa questo.

PRESIDENTE. Nell'ipotesi in cui i presentatori mantengono fermi gli emendamenti il Governo chiede tempo per pensare.

DE SABBATA. Prima di prendere atto della richiesta del sottosegretario Amato è possibile ottenere cinque minuti di sospensione?

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la seduta è brevemente sospesa.

I lavori vengono sospesi alle ore 23,10 e sono ripresi alle ore 23,20.

PRESIDENTE. Prego i proponenti degli emendamenti di dire se intendono ritirarli oppure no perchè c'è stata una richiesta esplicita del Governo in tal senso.

SAPORITO. Spero che i colleghi quando trattano una materia leggano le cose di cui si parla. Ho avuto la sensazione che il collega Jannelli, che stimo, non abbia letto il testo modificato dalla Camera, che è al nostro esame. Quando domanda se sul piano costituzionale è giusto che siano solo le persone giuridiche ad avere la concessione di rivendita forse non sa che questo lo dice il testo del Governo.

«L'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche», questo non lo diciamo noi ma il testo governativo che aggiunge: «qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a persone giuridiche». Non farò questioni giuridiche o di altro genere ma dirò semplicemente che con la frase «abbinamento con altri settori merceologici» si è molto nell'incertezza in quanto tale espressione potrebbe significare un punto di vendita commerciale di qualsiasi tipo e settore, compresi i supermercati, il che non era certo nella volontà della legge n. 416.

Tra parentesi il collega Jannelli ignora che la legge n. 416 è una legge speciale, impone vincoli e garanzie a tutti.

L'ultimo comma dell'articolo 6 darà luogo ad equivoci perchè non si capisce la ragione per la quale solo le persone giuridiche possono avere l'abbinamento mentre le persone fisiche no. Questo non si spiega; dovrei dire che le persone fisiche non possono avere licenze di rivendita.

Queste cose le ha dette il garante, in questa sede, alcuni giorni fa; quindi non le ho inventate io.

Noi siamo stati d'accordo sui dubbi che il garante evidenziava in ordine a questa materia molto importante e che è strettamente legata, come garanzia, a degli operatori economici che si trovano in un settore che noi andiamo a finanziare con miliardi e miliardi. Oppure dobbiamo soltanto dare i contributi ai giornali ed infischiarcene di quello che succede a valle e a monte?

Il collega Jannelli ricorderà che la legge n. 416 formò un punto di equilibrio tra un fatto eccezionale (l'aiuto che lo Stato dava alla stampa) e alcune urgenze di trasparenza.

Quando noi fissammo (con la partecipazione di molti Gruppi) il tetto del 15 per cento, dicemmo delle parole molto chiare, e vorrei che andaste a rileggerle. Eppure in quel momento c'era una situazione di urgenza relativa ai quotidiani: «Paese Sera», «l'Unità» e «il Manifesto», i quali attraversavano un periodo di crisi. Eppure noi volemmo mettere quella norma sul tetto, così come mettemmo tutte le altre norme, nel momento in cui imponevamo degli obblighi ai rivenditori, cioè delle norme a garanzia della distribuzione.

Ora noi non possiamo legiferare sotto la pressione di un Partito comunista che minaccia di chiedere il passaggio dalla sede deliberante a quella referente e di un Governo che dice: «o approviamo il testo così com'è, oppure è necessario un rinvio affinché possa riflettere sulle modifiche».

Non credo che questo sia il modo migliore per andare avanti. Ma, poichè all'articolo 30 vogliamo apportare un emendamento, per quanto riguarda il ricorso al *leasing*, faccio presente che in ogni caso potremo anche rinunciare o rivedere la nostra posizione su altri emendamenti, ma mi meraviglia il fatto che su una materia così delicata non ci sia la sensibilità di alcune forze politiche (in particolare dei Gruppi comunista e socialista). Ribadisco, quindi, che noi manteniamo il nostro emendamento.

Se tale emendamento, poi, venisse approvato, potremmo rivedere la nostra posizione anche in ordine all'articolo 6 che è gravemente mortificante per la categoria degli edicolanti.

Potremmo, così, accantonare questo articolo e vedere che cosa succederà sull'altro nostro emendamento.

PRESIDENTE. C'è stata una esplicita richiesta del Governo. Devo sapere, quindi, se gli emendamenti vengono mantenuti oppure se vengono ritirati.

SAPORITO. Il Governo deve dire se è contrario a tutti gli emendamenti oppure soltanto a parte di essi.

PRESIDENTE. In ogni caso si dovrà vedere se tutte le forze politiche ritireranno i propri emendamenti.

DE SABBATA. Voglio soltanto dire che sono convinto che si tratta di norme di legge-quadro, mi serve ripeterlo al senatore Jannelli, perchè il dato «persone fisiche» non è una discriminazione. Dare delle autorizzazioni non rappresenta una discriminazione, ma la preoccupazione è di chi ha il timore che le persone giuridiche possano chiudere la distribuzione. Per cui non si tratta di un favore volto alle persone fisiche. C'è un profondo motivo che riguarda la distribuzione della stampa, uno degli elementi fondamentali della democrazia, che penso sia più capillarmente difesa se sono le persone fisiche che assicurano, come hanno fatto finora, una buona distribuzione capillare della stampa.

Ma, tenendo conto che c'è anche una qualche limitazione per le persone giuridiche, nell'articolo 6 del testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, non sono contrario al mantenimento integrale del testo. Mi trovo, invece, in difficoltà quando avverto che, comunque, il testo deve tornare all'altro ramo del Parlamento, perchè a questo punto è chiaro che ai miglioramenti che a me sembrano importanti non si può rinunciare.

Quindi, poichè non c'è disponibilità nei vari Gruppi ad escludere ogni emendamento, non potendo noi respingere le proposte della Democrazia cristiana, siamo costretti ad accettare la proposta del Governo di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. La posizione del senatore De Sabbata, quindi, è questa: o si ritirano tutti gli emendamenti o, se questo non avviene, rimane in piedi anche il suo emendamento.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Voglio dire che siamo tutti a conoscenza della situazione di estrema gravità in cui versa la stampa quotidiana e periodica.

Sappiamo che questo provvedimento non vuole significare la riforma integrale della legge n.416, nè ritengo possa innovarla profondamente sulla scorta di pressioni e di posizioni radicali.

Ritengo che alcuni degli emendamenti dovrebbero essere approvati, e che l'altro ramo del Parlamento potrebbe sanzionare queste modifiche in brevissimo tempo.

Allora, anche alla luce dell'impostazione data dall'onorevole Amato, inviterei i colleghi a ritirare gli emendamenti all'articolo 6. Per quanto riguarda, poi, il suggerimento di mediazione da me fatto in precedenza, se viene recepito - e si approva questo piccolo emendamento - ritengo si tratterebbe di una modifica di ben poco conto, approvabile in brevissimo tempo anche dalla Camera dei deputati. Risolveremmo, così, un problema importante, cioè quello di sbloccare la situazione dell'editoria italiana.

Rivolgo, quindi, questo appello anch'io e mi auguro che, senza fare un braccio di ferro, si possa pervenire alla auspicata soluzione.

PRESIDENTE. Riassumo la proposta del relatore: per quanto riguarda l'articolo 6 si tratta di ritirare tutti gli emendamenti; per quanto riguarda l'articolo 5 introdurre un emendamento che, richia-

mandosi al comma 7 dell'articolo 12 della legge n. 416 elevi soltanto il tetto consentito.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 30, quella modifica marginale suggerita dall'emendamento del senatore Saporito, vi prego di farmi sapere se siete o non siete d'accordo.

SAPORITO. Il Gruppo della Democrazia cristiana è d'accordo.

DE SABBATA. Signor Presidente, ribadisco la nostra posizione: o tutti gli emendamenti proposti vengono ritirati, oppure si continui nell'esame normale del testo e dei relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Ritengo che a questo punto la discussione non possa che essere differita.

Pertanto, non facendosi osservazioni, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 23,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO